Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI | **Roma — Martedì, 2 giugno 1925** | **Numero 127**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 1° maggio 1925, n. 660, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1925, n. 119, nella colonna avente per titolo « Legioni territoriali aggregate a ciascun gruppo », per inesattezza della copia trasmessa, manca, a lato del n. 12, la corrispondente indicazione: « Messina », che qui s'intende confermata.

Nel R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, concernente « Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1925, a pag. 2081, art. 4, ultimo comma, 3ª riga, per inesattezza della copia trasmessa, dove è detto « art. 10 », leggasi: « articolo 19 »; e nelle « Norme esecutive » per l'applicazione dello stesso R. decreto, pure a pag. 2081, penultima riga del n. 5, dove è detto: « regolamentari » leggasi: « regolari ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1025.

LEGGE 24 maggio 1925, n. 725.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *A*).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dei relativi stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle *B* e *C*).

E' approvata la tabella *D*, allegata agli stati di previsione predetti, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, per i quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Art. 3.

Il Fondo per l'emigrazione è autorizzato a provvedere ai bisogni di cassa mediante anticipazioni da parte degli Istituti di emissione, su garanzia dei titoli di sua proprietà, da versarsi al conto corrente fruttifero del Fondo stesso presso la Cassa depositi e prestiti.

Le anticipazioni saranno autorizzate con decreti del ministro degli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, con i quali saranno, altresì, introdotte le necessarie variazioni in bilancio.

Art. 4.

I capitoli di spesa per i servizi del Commissariato dell'aeronautica, a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella *E*, annessa alla presente legge.

Art. 5.

Per l'esercizio 1925-26 è data facoltà al Commissariato dell'aeronautica di imputare i pagamenti da disporre, sui capitoli indicati nella tabella *F*, annessa alla presente legge, per spese di impianti e di provviste per i servizi aeronautici, sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento e successivamente, sullo stanziamento di competenza, sia che i pagamenti stessi si riferiscano a spese dell'esercizio in corso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,500,000 —
2	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	100,000 —
3	Acquisto di decorazioni	100,000 —
4	Officina tipografica riservata	260,000 —
5	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	40,000 —
6	Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	200,000 —
7	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa d'ordine)	4,500,000 —
8	Spese segrete	600,000 —
9	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
10	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione (art. 63 Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	132,000 —
11	Premi di operosità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico (art. 63 Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	100,000 —
12	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	11,000 —
13	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	30,000 —
14	Spese casuali	70,000 —
15	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	51,000 —
		7,694,000 —
	Debito vitalizio.	
16	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	1,600,000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	10,000 —
		1,610,000 —
	Spese di rappresentanza all'estero.	
18	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle Legazioni, dei Consolati e degli interpreti (Spese fisse).	6,500,000 —
19	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	500,000 —
20	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse)	16,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
21	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	1,000,000 —
22	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	650,000 —
23	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	1,000,000 —
24	Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	390,000 —
25	Fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i periodi nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate	1,300,000 —
26	Manutenzione e miglioramento degl'immobili di proprietà dello Stato all'estero	600,000 —
		27,940,000 —
	Spese diverse.	
27	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero	1,500,000 —
28	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	1,100,000 —
29	Spese eventuali all'estero	1,100,000 —
30	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	270,000 —
31	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	1,200,000 —
32	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero) (Spesa obbligatoria)	13,400 —
33	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Amministrazione delle isole dell'Egeo	3,860,000 —
		9,043,400 —
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
34	Competenze al personale delle scuole all'estero	6,000,000 —
35	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	381,000 —
36	Scuole sussidiate	1,500,000 —
37	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione	1,500,000 —
38	Spese generali per le scuole italiane all'estero	500,000 —
39	Sussidi al personale delle scuole all'estero	1,750 —
40	Sussidi al personale già appartenente alle scuole all'estero e rispettive famiglie	1,750 —
41	Spese casuali per le scuole italiane all'estero	50,000 —
42	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	100,000 —
43	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero (Spesa obbligatoria)	13,400 —
		10,047,900 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Spese per l'aeronautica.	
1-A	Stipendio ed altri assegni del vice commissario	35,000 —
2-A	Assegni e indennità per gli addetti al Gabinetto	55,000 —
3-A	Ufficiali della Regia aeronautica (stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi) (Spese fisse)	23,500,000 —
4-A	Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	*per memoria*
5-A	Corpo equipaggi Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma alla bassa forza)	10,000,000 —
6-A	Personali civili della Regia aeronautica (stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi) (Spese fisse)	4,200,000 —
7-A	Indennità varie (militare, di volo, di alloggio, di responsabilità e varie per speciali incarichi, di disagiata residenza isolata o malarica, di specialità varie, di rappresentanza, di medaglie di presenza ai membri di Commissioni esaminatrici)	35,000,000 —
8-A	Spese per viaggi collettivi e isolati (indennità di missione all'interno e all'estero per il personale militare e civile).	4,000,000 —
9-A	Biblioteche della Regia aeronautica - Abbonamenti e riviste periodiche	100,000 —
10-A	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	100,000 —
11-A	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	50,000 —
12-A	Sussidi al personale militare e civile	50,000 —
13-A	Sussidi e compensi alle famiglie del personale civile e militare colpito da sinistri aviatori	175,000 —
14-A	Risarcimenti di danni arrecati alle persone e alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea	50,000 —
15-A	Premi di operosità e di rendimento al personale civile (articolo 5 R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	100,000 —
16-A	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
17-A	Arredamento, spese per l'illuminazione e il riscaldamento dei locali - Cancelleria e stampati per gli Enti - Stampa di documenti riservati - Spese per gli uffici cui non provveda il Provveditorato generale dello Stato	3,700,000 —
18-A	Spese casuali	50,000 —
19-A	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'aeronautica, giusta elenco allegato al presente stato di previsione (art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511 e art. 41 del decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923)	1,485,000 —
20-A	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923)	*per memoria*
21-A	Spese per l'educazione fisica	50,000 —
22-A	Assicurazione pel personale navigante	*per memoria*
23-A	Servizio ospedaliero - Giornate di cura - Materiale sanitario - Spese per il personale sanitario - Spese per assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	800,000 —
24-A	Pensioni ordinarie (personali civili e militari) (Spese fisse)	*per memoria*
25-A	Pensioni ordinarie (personale lavorante) (Spese fisse)	*per memoria*
26-A	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
27-A	Spese per la Regia accademia aeronautica (Spese di funzionamento e di mensa - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari - Stipendi, soprassoldi ed altri assegni ai professori civili) - Spese per le scuole d'aviazione.	22,000,000 —
28-A	Costruzione, manutenzione, ampliamento e restauro degli immobili, aeroscali, idroscali, ecc. - Espropriazioni -	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Spese per la costruzione e l'adattamento di magazzini per materiale ordinario per il governo della truppa (viveri, vestiario e casermaggio) - Spese per il trasporto del materiale da costruzione - Affitti, canoni e risarcimento danni - Abbonamenti telefonici e comunicazioni interurbane - Studi ed esperienze varie - Spese per il materiale contro gli incendi - Premi e concorsi	35,000,000 —
29-A	Costruzioni, riparazioni e trasformazioni di aeroplani, idrovolanti e dirigibili - Costruzione e riparazione di motori - Parti di ricambio - Strumenti e installazioni di bordo - Spese per esperienze, studi e modelli - Servizio fotografico e radiotelegrafico a bordo e a terra - Spese per trasporti ferroviari ed automezzi - Rifornimento armi, munizioni, esplosivi e materiali vari	227,500,000 —
30-A	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	12,000,000 —
31-A	Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni - Trasferte e spese di assicurazione del personale lavorante della Regia aeronautica	4,000,000 —
32-A	Casermaggio - Oggetti per cucina e rancio - Mantenimento quadrupedi - Veicoli da trasporto	3,000,000 —
33-A	Vestiario - Costituzione e rinnovazione delle dotazioni - Spese per la manutenzione del corredo - Equipaggiamento di volo per il personale navigante	15,000,000 —
34-A	Viveri alla truppa - Razioni in contanti e trattamento tavola - acquisto e riparazione di materiali di dotazione dei magazzini	25,000,000 —
35-A	Spese relative al traffico aereo - Studi ed esperienze di reti aeree - Sovvenzioni per l'esercizio delle reti stesse - Sorveglianza linee aeree - Gare - Concorsi - Statistiche - Contratti di movimento aereo - Servizi postali - Premi e sussidi d'incoraggiamento - Traffico internazionale - Propaganda - Contributi	15,000,000 —
		442,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese diverse.	
44	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	*per memoria*
45	Spese per l'acquisto o la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso di sede di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero (R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2920)	10,000,000 —
46	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).	800,000 —
47	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri	88,000 —
48	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).	80,000 —
49	Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni	200,000 —
50	Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione internazionale del Danubio e spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa	200,000 —
51	Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane alle predette Commissioni	120,000 —
52	Assegnazione straordinaria per le opere pubbliche più importanti ed urgenti nelle isole dell'Egeo (2ª delle tre rate)	5,000,000 —
53	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero)	30,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
54	Sovvenzioni a studenti dalmati	300,000 —
55	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle missioni italiane in Cina (R. decreto 20 marzo 1924, n. 528, terza delle dieci annualità) (Spesa ripartita)	1,000,000 —
56	Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali.	5,000,000 —
57	Fondo per spese segrete di propaganda all'estero	1,000,000 —
58	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri	1,000,000 —
		54,788,000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
59	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	1,350,000 —
60	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero	10,000,000 —
		11,350,000 —
	Spese per l'aeronautica.	
36-1	Indennità caro-viveri al personale militare e civile	7,000,000 —
37-1	Spese per retribuzioni, paghe ed indennizzi al personale avventizio	*per memoria*
		7,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	7,694,000 —
	Debito vitalizio	1,610,000 —
	Spese di rappresentanza all'estero	27,940,000 —
	Spese diverse	9,043,400 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	10,047,900 —
	Spese per l'aeronautica	442,000,000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria.	498,335,300 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese diverse	54,788,000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	11,350,000 —
	Spese per l'aeronautica	7,000,000 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria.	73,138,000 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	571,473,300 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	571,473,300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali.	
1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	60,000 —
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	601,000 —
		661,000 —
	Contributo a carico dei vettori.	
	(Emigrazione transoceanica).	
3	Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti.	800,000 —
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti. Emigranti ingaggiati all'estero	7,000,000 —
5	Tassa di assenso alle nomine dei rappresentanti dei vettori	80,000 —
6	Tassa di licenza consolare pei viaggi di ritorno dei piroscafi non iscritti su patente	50,000 —
7	Tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti (art. 26 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205)	500,000 —
		8,430,000 —
	Contributi diversi.	
	(Emigrazione continentale).	
8	Proventi delle tessere sui biglietti rilasciati agli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero per ragioni di lavoro	10,000 —
9	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero (esclusi i paesi transoceanici)	1,050,000 —
10	Tassa sui certificati di chiamata per l'estero	700,000 —
	(Emigrazione transoceanica).	
11	Tassa sui ricorsi presentati agli ispettori dell'emigrazione ed alla Commissione centrale arbitrale - Diritti di cancelleria - Tassa sulle decisioni dei Collegi arbitrali	40,000 —
12	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti a paesi transoceanici	950,000 —
		2,750,000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
	(Emigrazione transoceanica).	
13	Rimborso degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici e di altri funzionari per il servizio da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti e indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	740,000 —
14	Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare - Ricuperi vari (da reintegrare al capitolo della spesa)	600,000 —
		1,340,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Entrate diverse.	
	(*Entrate miste*).	
15	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge sull'emigrazione	8,000 —
16	Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio delle rimesse degli emigranti	10,000 —
17	Entrate diverse e impreviste	50,000 —
		68,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	13,249,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	(*Entrate miste*).	
18	Depositi provvisori e pene pecuniarie speciali a carico dei capitani dei piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno	150,000 —
19	Depositi di somme spettanti ad emigranti in esecuzione delle decisioni degli ispettori dell'emigrazione e della Commissione centrale arbitrale per l'emigrazione e per altri oggetti	*per memoria*
20	Entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi al bilancio passivo	*per memoria*
21	Rimborso delle spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nella conferenza per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'Ufficio italiano di segreteria presso il Commissariato	*per memoria*
	Totale delle entrate effettive straordinarie	150,000 —
	Entrate effettive ordinarie e straordinarie	13,399,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
22	Rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	15,000 —
23	Alienazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	*per memoria*
24	Anticipazione da parte degli Istituti di emissione per provvedere ai bisogni di cassa	*per memoria*
25	Interessi attivi maturati sul fondo vincolato alla costruzione di un ricovero per gli emigranti nel porto di Genova da rinvestire in titoli di Stato o garentiti dallo Stato	2,550 —
	Totale del movimento di capitali	17,550 —

RIASSUNTO PER TITOLI

CAPITOLI — Denominazione	Competenza
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Rendite patrimoniali	661,000 —
Contributi a carico dei vettori	8,430,000 —
Contributi diversi	2,750,000 —
Rimborsi e concorsi nelle spese	1,340,000 —
Entrate diverse	68,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	13,249,000 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	Entrate miste	150,000 —
	Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie	150,000 —
	Totale delle entrate effettive (ordinarie e straordinarie).	13,399,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	17,550 —
	Totale generale della entrata	13,416,550 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
	(Spese miste).	
1	Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione - Indennità di residenza in Roma - Indennità di carica e di funzioni (Spese fisse e obbligatorie)	1,815,000 —
2	Contributo al fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione	135,600 —
3	Spese di rappresentanza e indennità ai funzionari incaricati della direzione di uffici	15,000 —
4	Rimunerazioni al personale straordinario e straordinario tecnico del Commissariato dell'emigrazione	112,700 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	180,000 —
6	Statistica dell'emigrazione - Spese inerenti al servizio, lavori di spoglio (da eseguirsi a cottimo da persone estranee all'amministrazione)	50,000 —
7	Consiglio dell'emigrazione - Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio, spese per la redazione stenografica dei verbali)	10,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
8	Fitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti (Spese fisse obbligatorie)	55,000 —
9	Spese d'ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti	160,000 —
10	Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso d'ufficio.	110,000 —
11	Biblioteca ed abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti.	25,000 —
12	Spese di posta, telegrafo, telefono (Spesa obbligatoria).	430,000 —
13	Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari e attrezzi, imposta fabbricati	180,000 —
14	Spese casuali ed eventuali - Sussidi al personale del Commissariato generale dell'emigrazione e alle loro famiglie.	20,000 —
15	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato generale e per gli uffici dipendenti	90,000 —
	(Emigrazione transoceanica).	
16	Indennità di residenza e di carica agli ispettori e vice-ispettori di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2203.	89,600 —
17	Retribuzione al personale straordinario e straordinario tecnico presso gli Ispettorati	50,000 —
18	Retribuzione al personale subalterno non di ruolo presso gli Ispettorati	3,500 —
		3,531,400 —
	Diffusione di notizie utili per gli emigranti.	
19	Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente ai Segretariati, Uffici ed Istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione)	100,000 —
20	Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni (recensioni, ricerche bibliografiche fatte da persone estranee all'amministrazione, da collaboratori ordinari o casuali, stampa, imballaggio e spedizione)	100,000 —
		200,000 —
	Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.	
	(Spese miste).	
21	Spese per gli uffici del Commissariato destinati alla vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione (delegati provinciali, ispettori regionali e centrali) e contributi per rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione e alle istituzioni di patronato a favore degli emigranti nel Regno	1,740,000 —
22	Servizio di assistenza alla frontiera, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina, informazioni sulla disoccupazione della mano d'opera - Servizio per il rilascio dei passaporti per emigranti (retribuzioni, indennità di missione, compensi speciali, informazioni segrete e riservate)	300,000 —
23	Funzionamento dei Regi uffici di zona (spese d'ufficio, fitto e arredamento di locali, assegni, indennità e compensi al personale di ruolo comandato straordinario)	100,000 —
24	Spese di missione, trasferimento e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale	180,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
25	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
26	Spese per scuole speciali per emigranti istituite dal Commissariato generale dell'emigrazione nell'interno del Regno - Spese per propaganda educativa in genere - Concorso eventuale per l'istruzione degli analfabeti a cura dello Stato o di agenti riconosciuti dallo Stato - Mostre documentali dell'emigrazione - Compensi ad estranei all'amministrazione, indennità di missione e spese di qualsiasi natura inerenti ai detti servizi	1,000,000 —
	(Emigrazione transoceanica).	
27	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti, indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse (Spesa obbligatoria	70,000 —
28	Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco e servizi sanitari dell'emigrazione	10,000 —
29	Retribuzione al personale assunto provvisoriamente per la vigilanza sulle locande nei porti d'imbarco e per i servizi sanitari dell'emigrazione	40,000 —
30	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento delle stazioni di disinfezione (Spesa obbligatoria)	30,000 —
31	Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti (affitto di stabili e piroscafi, spese di adattamento, arredamento e funzionamento, indennità e compensi speciali al personale di ruolo, comandato e comunque non di ruolo, e spese varie)	600,000 —
32	Giurisdizioni speciali per l'emigrazione - Indennità ai membri e segretari della Commissione centrale - Spese di posta, stampati, compensi speciali e indennità di missione (Spesa obbligatoria)	30,000 —
33	Retribuzione al personale straordinario e di fatica adibito ai lavori delle giurisdizioni speciali per l'emigrazione	30,000 —
	(Servizio dei Regi commissari a bordo di piroscafi).	
34	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari adibiti ai servizi dell'emigrazione	337,000 —
35	Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti (Spese fisse e obbligatorie)	450,000 —
36	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti (Spesa obbligatoria e d'ordine)	15,000 —
		4,932,000 —
	Assistenza e protezione degli emigranti all'estero.	
	(Spese miste).	
37	Contributo per rimborso di spese ad uffici ed Istituti di patronato e di beneficenza nei paesi transoceanici agli uffici del Commissariato che lo sostituiscono	224,000 —
38	Spese di primo stabilimento, di trasferimento, di missione e indennità di residenza agli ispettori dell'emigrazione e corrispondenti del Commissariato nei paesi transoceanici.	400,000 —
39	Spese relative al funzionamento degli uffici degli ispettori nei paesi transoceanici	400,000 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
40	Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione	100,000 —
41	Assistenza legale e collocamento degli emigranti nei paesi transoceanici per mezzo di addetti corrispondenti e altro personale	100,000 —
42	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici - Ricerche di emigranti	30,000 —
	(Emigrazione per l'Europa ed altri paesi).	
43	Contributo per rimborso di spese ad uffici ed Istituti di patronato e di beneficenza nei paesi di Europa e nel bacino del Mediterraneo o ad uffici del Commissariato che li sostituiscono	70,000 —
44	Spese di missioni e trasferta di primo stabilimento, di trasferimento, e indennità di residenza agli ispettori - Corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi	250,000 —
45	Spese di missione dei Regi consoli corrispondenti, funzionari del Commissariato, e di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi	100,000 —
46	Spese per il funzionamento degli uffici dei Regi ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi - Assistenza legale e tutela degli emigranti	350,000 —
47	Spese per casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi - Ricerche di emigranti	4,000 —
		2,028,000 —
	Totale delle spese ordinarie effettive	10,691,400 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	(Spese miste).	
48	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione (Spesa d'ordine)	10,000 —
49	Restituzione di depositi provvisori per pene pecuniarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno, in caso di assoluzione (Spesa d'ordine)	50,000 —
50	Rimborso all'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dall'Istituto medesimo (articolo 7 del R. decreto 15 dicembre 1923, n. 3148) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
51	Servizi speciali affidati al Commissariato dell'emigrazione (retribuzioni al personale straordinario e straordinario tecnico - Spese relative ai vari servizi)	30,000 —
52	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 70 del regolamento 16 maggio 1912, n. 556, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
53	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza delle sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
54	Interessi sui fondi anticipati dagli Istituti di emissione per le necessità di cassa	*per memoria*
55	Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni fra i funzionari del Commissariato	100,000 —
56	Indennità al personale di ruolo, straordinario ed assimilato del Commissariato dell'emigrazione ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 (Spese fisse)	440,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
57	**Stipendi ed indennità alle persone non di ruolo addette temporaneamente ai servizi dell'emigrazione relativi all'arruolamento della mano d'opera per l'estero - Commissioni speciali per il servizio degli arruolamenti (medaglie di presenza, indennità di trasferte e di missione e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse)**	50,000 —
58	**Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'Ufficio italiano di segreteria e riunioni internazionali per l'emigrazione.**	500,000 —
59	**Differenza cambio sugli stipendi, indennità e spese di ufficio per gli ispettori corrispondenti, incaricati speciali, ecc., all'estero**	1,100,000 —
60	Acquisto di aree ed edifici e requisizioni di alberghi e altri locali per la costruzione e l'esercizio di ricoveri per emigranti (Regi decreti 23 settembre 1923, n. 2655, e 4 settembre 1924, n. 1695)	*per memoria*
61	Spese straordinarie per la stampa dei passaporti per emigranti e delle marche da bollo per la tassa relativa	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie effettive	2,280,000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	12,971,400 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
62	**Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato**	22,600 —
63	**Rimborso agli Istituti di emissione delle somme anticipate per i bisogni di cassa**	*per memoria*
64	**Rinvestimento in titoli di Stato o garantiti dallo Stato degli interessi attivi maturati sul fondo da rimanere vincolato alla costruzione di un ricovero per gli emigranti nel porto di Genova**	2,550 —
	Totale del movimento dei capitali	25,150 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Fondi di riserva.	
65	**Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine**	150,000 —
66	**Fondo di riserva per le spese impreviste**	270,000 —
	Totale dei fondi di riserva	420,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	3,531,400 —
	Diffusione di notizie utili per gli emigranti	200,000 —
	Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo	4,932,000 —
	Assistenza e protezione degli emigranti all'estero	2,028,000 —
	Totale della Categoria I - Spese ordinarie effettive	10,691,400 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese miste	2,280,000 —
	Totale del Titolo II - Spese straordinarie	2,280,000 —
	Totale delle spese effettive (ordinarie e straordinarie)	12,971,400 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	25,150 —
	Fondi di riserva	420,000 —
	Totale generale della spesa	13,416,550 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA D.

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal Fondo di riserva appositamente istituito. (Capitolo n. 65 della spesa).

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione - Indennità di residenza in Roma - Indennità di carica e di funzioni.
8	Fitto di locali ad uso ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti.
12	Spese di posta, telegrafo e telefono.
25	Spese di liti.
27	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti; indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
30	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento delle stazioni di disinfezione.
35	Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
36	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
48	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.
49	Restituzione di depositi provvisori per pene pecuniarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno, in caso di assoluzione.
50	Rimborso all'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dall'Istituto medesimo (art. 7 del Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148).
52	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 70 del regolamento 16 maggio 1912, n. 556, e reclamati da creditori.
53	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza delle sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA E.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Aeronautica) per l'esercizio finanziario 1925-26 lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 19-A (art. 15 della legge 12 luglio 1910, n. 511 e decreto del Commissariato per l'aeronautica in data 30 giugno 1923).

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
3-A	Ufficiali della Regia aeronautica (stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi) (Spese fisse).
4-A	Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse).
5-A	Corpo equipaggi Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma alla bassa forza).
7-A	Indennità varie (militare, di volo, di alloggio, di responsabilità e varie per speciali incarichi, di disagiata residenza, isolata o malarica, di specialità varie, di rappresentanza, di medaglie di presenza ai membri di Commissioni esaminatrici).
8-A	Spese per viaggi collettivi e isolati (indennità di missione all'interno e all'estero per il personale militare e civile).
17-A	Arredamento, spese per l'illuminazione e il riscaldamento dei locali - Cancelleria e stampati per gli Enti - Stampa di documenti riservati - Spese per gli uffici cui non provvede il Provveditorato generale dello Stato.
20-A	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissariato per l'aeronautica in data 30 giugno 1923).
23-A	Servizio ospedaliero - Giornate di cura - Materiale sanitario - Spese per il personale sanitario - Spese per assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.
27-A	Spese per la Regia accademia aeronautica (Spese di funzionamento e di mensa - Soprassoldi di insegnamento ai professori militari - Stipendi, soprassoldi e altri assegni ai professori civili) - Spese per le scuole d'aviazione.
32-A	Casermaggio - Oggetti per cucina e rancio - Mantenimento quadrupedi - Veicoli da trasporto.
33-A	Vestiario - Costituzione e rinnovazione delle dotazioni - Spese per la manutenzione del corredo - Equipaggiamento di volo per il personale navigante.
34-A	Viveri alla truppa - Razioni in contanti e trattamento tavola - Acquisto e riparazione di materiali di dotazione dei magazzini.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA F.

Tabella dei capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1925-26 per i quali è consentito al Commissariato per l'aeronautica di avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 5 della presente legge.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
14-A	Risarcimenti di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea.
17-A	Arredamento, spese per l'illuminazione e il riscaldamento dei locali - Cancelleria e stampati per gli Enti - Stampa di documenti riservati - Spese per gli uffici cui non provveda il Provveditorato generale dello Stato.
23-A	Servizio ospedaliero - Giornate di cura - Materiale sanitario - Spese per il personale sanitario - Spese per assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.
27-A	Spese per la Regia accademia aeronautica - (Spese di funzionamento e di mensa - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari - Stipendi, soprassoldi ed altri assegni ai professori civili) - Spese per le scuole d'aviazione.
28-A	Costruzione, manutenzione, ampliamento e restauro degli immobili, aeroscali, idroscali, ecc. - Espropriazioni - Spese per la costruzione e l'adattamento di magazzini per materiale ordinario per il governo della truppa (viveri, vestiario e casermaggio) - Spese per il trasporto del materiale da costruzione - Affitti, canoni e risarcimento danni - Abbonamenti telefonici e comunicazioni interurbane - Studi ed esperienze varie - Spese per il materiale contro gli incendi - Premi e concorsi.
29-A	Costruzioni, riparazioni e trasformazioni di aeroplani, idrovolanti e dirigibili - Costruzione e riparazione di motori - Parti di ricambio - Strumenti ed installazioni di bordo - Spese per esperienze, studi e modelli - Servizio fotografico e radiotelegrafico a bordo ed a terra - Spese per trasporti ferroviari ed automezzi - Rifornimento armi, munizioni, esplosivi e materiali vari.
30-A	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.
31-A	Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni - Trasferte e spese di assicurazione del personale lavorante della Regia aeronautica.

Segue TABELLA F.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
32-A	Casermaggio - Oggetti per cucina e rancio - Mantenimento quadrupedi - Veicoli da trasporto.
33-A	Vestiario - Costituzione e rinnovazione delle dotazioni - Spese per la manutenzione del corredo - Equipaggiamento di volo per il personale navigante.
34-A	Viveri alla truppa - Razioni in contanti e trattamento tavola - Acquisto e riparazione di materiali di dotazione dei magazzini.
35-A	Spese relative al traffico aereo - Studi ed esperimenti di reti aeree - Sovvenzioni per l'esercizio delle reti stesse - Sorveglianza linee aeree - Gare - Concorsi - Statistiche - Contratti movimento aereo - Servizi postali - Premi e sussidi di incoraggiamento - Traffico internazionale - Propaganda - Contributi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1026.

LEGGE 24 maggio 1925, n. 728.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

In aggiunta al fondo di L. 80,000 di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2938, è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 30,000, da ripartirsi in tre rate eguali, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1927-28, per le spese di pubblicazione delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

Art. 3.

Le entrate e le spese del Regio istituto orientale di Napoli, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, sono stabilite in conformità del bilancio allegato al presente stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi del Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 449.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
Numero	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	4,150,000 —
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	75,000 —
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	50,000 —
4	Spese per fitti di locali occorrenti all'Amministrazione centrale	62,000 —
5	Spese per i telegrammi di Stato	155,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli	360,130 —
7	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi	1,000,000 —
8	Indennità e diarie, a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo	1,000,000 —
9	Indennità di trasferimento	415,000 —
10	Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	160,000 —
11	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio	196,000 —
12	Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	80,000 —
13	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22,000 —
14	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole medie e ad aiuti e assistenti di università ed istituti superiori	65,500 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
15	Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media, stampa, compilazione e spedizione di temi per la licenza delle scuole medie	15,000 —
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
17	Spese casuali	18,000 —
		7,823,630 —
	Debito vitalizio.	
18	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	18,500,000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	180,000 —
		18,680,000 —
	Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare e popolare.	
20	Amministrazione regionale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	3,750,000 —
21	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali delle Amministrazioni regionali scolastiche	10,000 —
22	Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fan carico all'Amministrazione regionale scolastica	300,000 —
23	Concorso nella spesa per i locali e l'arredamento degli uffici dell'Amministrazione regionale scolastica	154,000 —
24	Primi ispettori e ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	3,825,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
25	Direttori didattici governativi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - (Spese fisse)	12,000,000 —
26	Indennità per l'esercizio della funzione ispettiva sull'istruzione primaria e popolare	1,000,000 —
27	Indennità per l'esercizio delle funzioni dei direttori didattici governativi e per ogni incarico o missione ad essi affidata in servizio dell'istruzione primaria	2,000,000 —
28	Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali	590,000,000 —
29	Concorso dello Stato nella spesa per le retribuzioni ai direttori didattici incaricati	240,000 —
30	Spese occorrenti per corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il valore facciale dei francobolli speciali usati dagli enti ammessi al beneficio della esenzione dalle tasse postali (Spesa obbligatoria)	476,000 —
31	Concorso dello Stato nella spesa per la vigilanza alle scuole elementari dei direttori didattici incaricati	300,000 —
32	Indennità alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina dei maestri dipendenti dai Regi provveditori agli studi	400,000 —
33	Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari dei Comuni le cui scuole sono amministrate dai Regi provveditori agli studi	300,000 —
34	Indennità di trasferimento ai maestri elementari	100,000 —
35	Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, 22 gennaio 1899, n. 50, e 27 febbraio 1902, n. 79, decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650, e R. decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (Spese fisse)	130,000 —
36	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori didattici o ex direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o	

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	resi inabili all'insegnamento - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari	117,800 —
37	Visite medico-fiscali ai maestri dipendenti dalle Amministrazioni regionali scolastiche	100,000 —
38	Retribuzioni ai maestri dei Comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese ed ai maestri dei Comuni delle Valli del Pinerolese e della Valle di Susa . . .	50,000 —
39	Sussidio annuo a favore delle scuole per i contadini dell'Agro romano e delle paludi Pontine per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti — Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140) .	500,000 —
40	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a Comuni e a Corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei Comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	330,000 —
41	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia. Concorso dello Stato per l'istituzione ed il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali - Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente e di maestra giardiniera . . .	700,000 —
42	Scuole di metodo per l'educazione materna - Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione (Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 3106) . . .	5,000,000 —
43	Sussidi, premi e assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare; a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche . .	1,323,300 —
44	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero - Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero - Festa degli alberi - Mostre, gare e congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare - Assegno annuo alla scuola « Giuseppe Sacchi » per educatrici dell'infanzia in Crescenzago (Milano) - Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello	28,300 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
45	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole . .	130,000 —
46	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari	400,000 —
47	Fondo destinato alle spese degli Enti culturali delegati per la gestione delle scuole provvisorie di cui all'art. 11 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2410	10,706,400 —
48	Fondo destinato alle spese del Comitato dell'Opera contro l'analfabetismo per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410	7,930,000 —
49	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dal Commissariato generale per l'emigrazione e da altri Enti sovventori ammessi a far parte del Comitato dell'Opera contro l'analfabetismo ai sensi dell'art. 6, comma 7 del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1371, e destinato alle spese dell'Opera contro l'analfabetismo (art. 19 comma *c*) e *d*) del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1371)	*per memoria*
50	Spese per il funzionamento del Comitato dell'Opera contro l'analfabetismo	70,000 —
51	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	530,000 —
		642,900,800 —
	Spese per l'istruzione media.	
52	Ispettorato delle scuole medie - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	63,300 —
53	Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche, al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse) . . .	160,000,000 —
54	Scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali, per abbinamento di classi divise, per opera prestata dagli insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di istituto nelle mansioni di ufficio, per le esercitazioni pratiche e le escursioni scientifiche e per la direzione delle officine meccaniche e delle aziende agrarie negli istituti tecnici	50,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
Numero	Denominazione	
55	Spese per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	6,000,000 —
56	Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle Commissioni per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	50,000 —
57	**Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi, che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media**	100,000 —
58	Spese per fitti, adattamento e riparazione di locali occorrenti ad uffici ed istituti d'istruzione media	200,000 —
59	**Scuole medie governative - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche. Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose** di carattere didattico e scientifico. Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da **speciali disposizioni**	2,000,000 —
60	Spese per sussidi ad alunni alloglotti ed esteri che frequentano le scuole medie e magistrali del Regno e ad alunni che frequentano le scuole medie di Bolzano, Merano e Brunico	200,000 —
61	Imposta sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli, per la Regia scuola magistrale Pimentel Fonseca di Napoli e rimborso d'imposta fabbricati all'Istituto tecnico di Modica	16,000 —
62	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali	32,158.02
63	Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie	626,644.49
64	Sussidi per l'istruzione tecnica nelle Provincie napoletane a carico della soppressa cassa ecclesiastica	27,167 —
		169,365,269.50
	Spese per l'educazione fisica.	
65	Stipendio ed altri assegni fissi al rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica (art. 10 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, e art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3039 (Spese fisse)	25,000 —
66	**Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Assegno annuo a favore della Federazione ginnastica italiana**	59,000 —
		84,000 —
	Spese per gli istituti di educazione, per i collegi e gli istituti dei sordomuti e dei ciechi.	
67	Convitti nazionali - Convitto « **Principe di Napoli** » in Assisi e Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	4,800,000 —
68	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento del Collegio convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e del Collegio-convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Canone annuo al seminario vescovile di Pistoia	950,866.41
69	Convitti nazionali - Aiuti e sussidi per lavori di manutenzione dei locali	300,000 —
70	**Posti gratuiti nei convitti nazionali, nel Convitto « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni,** nel Collegio-convitto di Fano e nel Convitto di Pisino — Posti gratuiti straordinari a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti	1,773,500 —
71	**Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)**	1,450,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
Numero	Denominazione	
72	Assegni fissi ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Sussidio all'istituto femminile «Suor Orsola Benincasa», disposto dalla legge 8 luglio 1904, numero 351; assegno al Reale educatorio « Maria Pia » in Napoli, disposto dalla legge 14 luglio 1907, n 578; rimborso all'amministrazione dei Reali educatori di Napoli del fitto dei locali dell'ex convento di Santa Teresa occupati dall'educatorio « Regina Margherita ». Sussidio annuo fisso al comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel Regio conservatorio di Santa Maria del Giglio	800,000 —
73	Educatori femminili - Posti gratuiti e semi-gratuiti - Posti gratuiti nel Regio educatorio femminile « Regina Margherita » di Napoli a carico del fondo della soppressa cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e R. decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col R. decreto 26 gennaio 1913, n. 366) — Posti gratuiti nell'Educandato femminile di « San Demetrio » in Zara — Posti gratuiti straordinari negli educatori femminili e nel convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni, a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato e di cittadini benemeriti	250,000 —
74	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili	30,500 —
75	Regi istituti dei sordomuti e Regi istituti dei ciechi - Regia scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Personale di ruolo) . .	531,070 —
76	Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Spese di mantenimento - Spese per locali, arredi e materiali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126)	100,000 —
77	Istituti governativi ed autonomi pei sordomuti e pei ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per la istruzione ed educazione dei sordomuti e ciechi soggetti all'obbligo scolastico, nelle scuole e negli asili d'infanzia - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie	2,280,373.07
		13,266,309.48

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
Numero	Denominazione	
	Spese per l'istruzione superiore.	
78	Regie università ed altri istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	39,600,000 —
79	Spese per il funzionamento dei Regi osservatori della Regia scuola normale superiore di Pisa e di altri istituti superiori non regolati dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 . .	400,000 —
80	Contributo a favore delle Regie università e dei Regi istituti superiori a carico dello Stato (tabella *A* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102)	24,000,000 —
81	Contributo a favore delle Regie università e degli istituti superiori mantenuti con convenzione tra lo Stato ed altri Enti (tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102)	12,553,100 —
82	Assegni fissi ad istituti d'istruzione superiore e Legato Filippo Barker Webb a favore del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	318,580.47
83	Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi istituti scientifici	2,000,000 —
84	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per il perfezionamento nei medesimi - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno	683,495.36
85	Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma. Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	550,000 —
86	Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma Dotazioni	99,000 —
		80,204,175.83
	Spese per le biblioteche e per gli istituti e i corpi scientifici e letterari.	
87	Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)	2,900,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
88	**Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e manoscritti di gran pregio**	1,700,000 —
89	Assegno alla **Biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del Legato Crespi Edoardo a favore della biblioteca medesima e da erogarsi secondo le disposizioni del testatore e per l'adempimento** di speciali oneri determinati nel testamento - Assegni a **biblioteche non governative ed assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Sta**zione zoologica (Acquario) di Napoli	50,000 —
90	**Istituti** e corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - **Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati** dalle leggi organiche (Spese fisse)	150,000 —
91	**Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni** e spese inerenti ai fini dei singoli istituti	978,000 —
92	Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale di ricerche e dell'Unione accademica nazionale (articolo 4 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895) . . .	275,000 —
		6,053,000 —
	Spese per le antichità e le belle arti.	
93	Accademie di belle arti e licei artistici - **Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per le classi aggiunte e compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse)**	6,200,000 —
94	Accademie di belle arti e licei **artistici - Conservatori musicali** - Scuola di recitazione - Fitto e manutenzione di locali - **Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio - Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti** . .	1,200,000 —
95	Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della pubblica istruzione in adempimento al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3127 — Sussidi per arredamenti ed impianti — Concorsi per viaggi di **istruzione di insegnanti e di alunni — Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalente**mente artistica	3,952,826.14
96	**Pensionato artistico e musicale - Concorso drammatico - Sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche**	100,000 —
97	Spese per la tutela e l'incremento **dell'arte drammatica e lirica**	100,000 —
98	**Assegni fissi al Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino ed a Comuni per l'insegnamento di belle arti e per istituti musicali**	51,817.60
99	Contributo alla **Regia accademia di Santa Cecilia in Roma per i concerti popolari all'Augusteo - Contributo al Liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro - Spese per la esecuzione delle composizioni premiate - Aiuti ad istituti artistici non governativi ed a società promotrici di belle arti - Premi di incoraggiamento ad artisti - Concorso ad** esposizioni artistiche estere e nazionali	250,000 —
100	Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuola di recitazione - Borse di studio da conferirsi ad alunni di condizione disagiata	150,000 —
101	Sussidi ad alunne ed alunni poveri degli istituti d'istruzione artistica	30,000 —
102	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - **Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse)**	7,500,000 —
103	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e di arte - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione	300,000 —
104	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di **proprietà pubblica e privata - Sussidi a musei e pinacoteche non governative**	342,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
105	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati e spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche - Rilievi, piante, disegni - Sussidi a scavi non governativi	500,000 —
106	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	150,000 —
107	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex conventi monumentali Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano . .	800,000 —
108	Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà pubblica e privata . .	1,600,000 —
109	Monumento di Calatafimi e Tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Assegno pel Sepolcreto della Famiglia Cairoli in Groppello - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici, raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	9,990 —
110	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona retrocessi al Demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione	1,400,000 —
111	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse) . . .	200,000 —
112	Regio opificio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione . .	50,000 —
113	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento - Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri	70,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
114	Musei e gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa d'entrata - Spesa relativa ai monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dagli articoli 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata e della tassa di esportazione sugli oggetti di antichità e d'arte (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti, aggio di riscossione) - Spese di cui al R. decreto 26 novembre 1911, n. 1317 (articolo 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	2,000,000 —
115	Acquisto di cose di arte e di antichità	300,000 —
116	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio	275,000 —
117	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti	129,000 —
118	Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte .	10,000 —
119	Mercedi ed indennità ai custodi straordinari ed ai giardinieri in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia	2,500,000 —
120	Assegno fisso annuo all'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma (art. 4 della legge 15 gennaio 1922, n. 10)	30,000 —
121	Paghe, mercedi e indennità agli operai in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti	3,000,000 —
122	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	*per memoria*
123	Spese di ufficio e di cancelleria per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi, che fan carico ad uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti di istruzione artistica)	600,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
124	Spese per fitto di locali occorrenti ad uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	80,000 —
		33,880,633.74
	Spese diverse.	
125	Concorso dell'Italia nel mantenimento degli uffici di segreteria della Commissione permanente dell'Associazione geodetica internazionale in Berlino - Spese per il funzionamento della Reale commissione geodetica italiana . . .	26,000 —
126	Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo internazionale di letteratura scientifica - Spese diverse e acquisto dei volumi del catalogo pubblicati dall'Ufficio internazionale di Londra	12,000 —
127	Contributo governativo per il funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo a bordo della nave *Caracciolo* radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	16,000 —
		54,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
128	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	44,333.34
129	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	63,000 —
130	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'Erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse) .	6,500 —
131	Retribuzioni al personale straordinario presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero	117,200 —
132	Retribuzioni al personale avventizio	180,000 —
133	Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232; 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853, e del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Spese fisse)	48,000,000 —
134	Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738; 27 novembre 1919, n. 2335; 28 dicembre 1919, n. 2485; 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	492,000 —
		48,903,033.34
	Spese per l'istruzione elementare e popolare.	
135	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere nello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e la legge 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812, e 17 luglio 1910, n. 501	965,000 —
136	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	288,000 —
137	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai Comuni di cui all'art 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	70,000 —
138	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari o giardini ed asili d'infanzia - Onere dello Stato se-	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
Numero	Denominazione	
	condo la legge 4 giugno 1911, n. 487 (articoli 24 e 25) ed i Regi decreti 11 ottobre 1914, n. 1126; 9 maggio 1915, n. 654, ed i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 aprile 1917, n. 697 e il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704 .	8,547,776.50
139	Sussidi ai Comuni danneggiati dai terremoti per la spesa relativa alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole elementari e per il relativo arredamento principale (R. decreto 9 maggio 1915, n. 654, e decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 aprile 1917, n. 697	400,000 —
140	Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853, e 31 dicembre 1923, n. 2996	98,000,000 —
141	Contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui prestiti per le spese di costruzione di edifici scolastici a norma del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846 . . .	196,000 —
142	Sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici in sedi rurali (seconda delle 20 annualità previste dall'articolo 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125) .	5,000,000 —
143	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui per la costruzione di edifici scolastici a norma del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125	1,000,000 —
144	Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza . .	25,000 —
145	Contributo straordinario dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per la integrazione delle riserve matematiche (terza delle 40 annualità prescritte dall'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1923, n. 1117	9,000,000 —
		123,491,776.50
	Spese per l'istruzione media.	
146	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione media, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per le altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi e per convitti annessi alle Regie scuole magistrali - Onere secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812, e 17 luglio 1910, n. 501, e gli articoli 31 e 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e l'art. 34 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e secondo i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 29 aprile 1917, n. 697	1,141,466.17
	Spese comuni all'istruzione elementare e popolare e all'istruzione media.	
147	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che il comune di Napoli può contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro e l'arredamento principale (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari, pei giardini d'infanzia e per le scuole magistrali (art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219) . . .	522,299 —
148	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi nei mutui che i comuni della Basilicata sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione, sistemazione e per l'adattamento di edifici ad uso di scuole elementari e medie (art. 5 del R. decreto 8 maggio 1924, numero 1021)	276,818.47
		799,117.47
	Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordo-muti.	
149	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901	10,000 —
150	Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani nei convitti nazionali di Roma e Torino	139,000 —
		149,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Spese per l'istruzione superiore.	
151	Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della Regia università di Torino in Pino Torinese (Diciassettesima delle 20 annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426) .	10,249.99
152	Somma comprensiva di capitale ed interessi da corrispondere al comune di Milano a rimborso dell'anticipazione di lire 19,000,000 pari al contributo dello Stato nella spesa occorrente per il completo assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore di Milano (prima delle trenta annualità stabilite dall'art. 2 del Regio decreto 10 febbraio 1924, n. 347) .	1,308,966.21
153	Contributo dello Stato nella spesa per l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori di Firenze (dodicesima delle trentacinque annualità stabilite dall'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 856)	108,333.34
154	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti l'Osservatorio astronomico di Trieste . .	100,000 —
155	Contributo dello Stato nelle spese per l'assetto edilizio della Regia università di Padova	2,000,000 —
156	Contributo dello Stato per il compimento dell'assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore di Milano (secondo acconto sulle ultime due rate stabilite dalla legge 7 aprile 1921, n. 499)	516,666.66
157	Contributo dello Stato nelle spese per la sistemazione edilizia delle cliniche universitarie e dei servizi ospitalieri di Pisa (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 529)	720,000 —
158	Borsa di studio istituita in onore della memoria dello scienziato inglese sir William Ramsay, a favore di provetti chimici che intendano perfezionarsi in Inghilterra, nelle industrie chimiche (decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, numero 1238)	10,500 —
		4,774,716.20
	Spese per le biblioteche e per gli istituti e i corpi scientifici e letterari.	
159	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze	per memoria

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
160	Spese ai fini del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano	50,000 —
		50,000 —
	Spese per le antichità e le belle arti.	
161	Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo . . .	58,500 —
162	Assegni al personale del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma collocato a riposo anteriormente alla regificazione del Liceo stesso (art. 3 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	1,200 —
163	Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse)	860,000 —
164	Spese per opere di conservazione e di restauro di edifici monumentali e per urgenti lavori negli istituti d'arte, nei musei e negli scavi (legge 30 novembre 1922, n. 1572) . . .	1,500,000 —
165	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro di Regie scuole industriali trasferite al Ministero della pubblica istruzione in adempimento del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3127, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896) . .	84,570.19
		2,504,270.19
	Spese diverse.	
166	Contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta	30,000 —
167	Spesa per la pubblicazione di una edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci (Spesa ripartita — Settima delle 10 annualità stabilite dal R. decreto 11 novembre 1919, n. 2209)	20,000 —
		50,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
168	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici (ventitreesima delle 40 annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificate a partire dall'esercizio 1915-16 secondo un nuovo piano di ammortamento)	28,425.23
169	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici (ventitreesima delle 40 annualità)	97,817.67
170	Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per le spese di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 24 luglio 1902, n. 337)	120,000 —
171	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma (diciannovesima delle 35 annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, 755)	300,000 —
172	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di L. 2,250,000 dalla medesima accordato al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia del Regio istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28). (Sesta delle 35 annualità)	86,497.06
		632,739.96
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
173	Spesa da imputarsi al contributo dei Comuni del Regno per l'istruzione elementare e popolare a termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (legge 20 marzo 1913, n. 206)	48,530,269.15

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	7,823,630 —
	Debito vitalizio	18,680,000 —
	Spese per l'Amministrazione scolastica regionale e per l'istruzione elementare e popolare	642,900,800 —
	Spese per l'istruzione media	169,365,260.50
	Spese per l'educazione fisica	84,000 —
	Spese per gl'istituti di educazione, per i collegi e gl'istituti dei ciechi e sordo-muti	13,266,309.49
	Spese per l'istruzione superiore	80,204,175.83
	Spese per le biblioteche e per gli istituti e i corpi scientifici e letterari	6,053,000 —
	Spese per le antichità e le belle arti	33,880,633.74
	Spese diverse	54,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	972,311,818.55
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	48,903,033.34
	Spese per l'istruzione elementare e popolare	123,491,776.50
	Spese per l'istruzione media	1,141,466.17
	Spese comuni all'istruzione elementare e popolare e all'istruzione media	799,117.47

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti dei sordomuti		149,000 —
	Spese per l'istruzione superiore		4,774,716.20
	Spese per le biblioteche e per gli istituti e i corpi scientifici e letterari		50,000 —
	Spese per le antichità e le belle arti		2,504,270.19
	Spese per i servizi civili nelle nuove Provincie		—
	Spese diverse		50,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria		181,863,379.87
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*		
	Estinzione di debiti		632,739.96
	Totale della categoria III.		632,739.96
	Totale del titolo II (Parte straordinaria)		182,496,119.83
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		1,154,807,938.38
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*		48,530,269.15
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.		
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		1,154,175,198.42
	Categoria III. — Movimento di capitali		632,739.96
			1,154,807,938.38
	Categoria IV. — Partite di giro		48,530,269.15
	Totale generale		1,203,338,207.53

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione dell'entrata del Regio istituto orientale in Napoli per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate ordinarie.*		
1	Rendita a carico dello Stato		33,924.59
2	Affitti beni immobili:		
	a) fondi urbani	61,228 —	
	b) fondi rustici	110,870.40	
			172,098.40
3	Censi, canoni e legati		5,579.21
4	Assegni ed interessi di capitali		3,000 —
5	Tasse scolastiche:		
	a) iscrizioni	10,000 —	
	b) certificati	300 —	
	c) diplomi	500 —	
			10,800 —
6	Prodotto delle pubblicazioni dell'Istituto e vendita di dispense scolastiche		1,800 —
7	Entrate diverse		15,000 —
8	Entrate eventuali per contributi di Enti locali		5,000 —
	Totale entrate effettive ordinarie		247,202.11

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
9	Alienazione d'immobili	15,000 —
10	Affrancazioni di canoni	*per memoria*
11	Restituzioni di capitali	*per memoria*
	Totale entrate per movimento capitali	15,000 —
	Totale entrate reali	262,202.11
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.	
12	Partite di giro diverse	500 —
13	Ritenute sugli stipendi al personale	28,074.14
14	Borse di studio date da vari Enti	8,300 —
	Totale delle partite di giro	36,874.14
	Totale complessivo delle entrate proprie	299,076.25
15	Contributo dello Stato, a pareggio	240,000 —
	Totale generale dell'entrata	539,076.25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione della spesa del Regio istituto orientale in Napoli per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	SPESA.		
	TITOLO I. — SPESE EFFETTIVE.		
	CATEGORIA I. — *Spese ordinarie.*		
1	Imposte e tasse		64,000 —
2	Censi, canoni e legati		4,034.78
3	Manutenzione agli stabili (proprietà urbane)		10,000 —
4	Indennità di carica - Presidente del Consiglio di amministrazione		1,200 —
5	Stipendi al personale amministrativo:		
	a) segretari, economo-ragioniere, applicato	18,700	
	b) personale subalterno	11,000	
			29,700 —
6	Spese di stampati, cancelleria e diverse d'ufficio:		
	a) stampati, registri, carta, oggetti di cancelleria e marche da bollo	5,000	
	b) bollo ai mandati	500	
	c) spese minute giornaliere, postali e trasporti	2,500	
	d) telefono, campanelli elettrici e tappeti	1,500	
			9,500 —
7	Spese di liti, contratti, perizie e viaggi		4,000 —
8	Stipendi al personale didattico:		
	a) indennità al direttore	2,000	
	b) stipendio a 4 professori titolari	49,170	
	c) retribuzione a 12 professori incaricati	66,000	

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	d) compenso per conferenze integrative dei corsi	6,000	
	e) assegni a supplenti	1,500	
	f) assegno a 2 assistenti indigeni	10,000	
	g) assegno speciale ad incaricati ed agli assistenti indigeni	7,000	
	h) assegno *ad personam* a 2 professori titolari	3,000	144,670 —
9	Borse di studio		6,000 —
10	Biblioteca		25,000 —
11	Materiale etnografico		*per memoria*
12	Indennità a Commissioni dei concorsi		2,000 —
13	Pubblicazioni scolastiche e scientifiche dell'Istituto		7,000 —
14	Fitto della sede dell'Istituto		8,000 —
15	Illuminazione e riscaldamento		4,000 —
16	Pensioni		18,000 —
	Totale spese effettive ordinarie		337,104.78
	CATEGORIA II. — *Spese straordinarie.*		
17	Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo		3,000 —
18	Alla soppressa Congregazione dei cinesi		480 —
19	Contributo alla Cassa pensione		6,000 —
20	Vestiario al personale di servizio		2,500 —
21	Spese straordinarie diverse		5,000 —
22	Indennità di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e ai Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1282, e 3 giugno 1920, n. 737		57,840 —
23	Acquisto di piante per migliorie di fondi		*per memoria*
24	Riparazioni straordinarie agl'immobili - Proprietà Ebolitana		42,197.75
25	Migliorie alla proprietà immobiliare		20,000 —
26	Fondo di riserva		13,079.58
	Totale spese straordinarie		150,097.33
	Totale delle spese effettive ordinarie e straord.		487,202.11
	TITOLO II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
27	Acquisto d'immobili e investimenti		15,000 —
28	Accensione di canoni		*per memoria*
29	Estinzione di debiti		*per memoria*
	Totale movimento capitali		15,000 —
	Totale spese reali		502,202.11
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.		
30	Partite di giro diverse		500 —
31	Ritenute sugli stipendi al personale		28,074.14
32	Borse di studio concesse da diversi Enti		8,300 —
	Totale partite di giro		36,874.14
	Totale generale della spesa		539,076.25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1027.

REGIO DECRETO 3 aprile 1925, n. 744.

Radiazione dal novero delle fortificazioni dei forti di Bocchetta di Naole e di Cimo Grande ed abolizione delle relative zone di servitù militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di legge, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I forti di Bocchetta di Naole e di Cimo Grande sono radiati dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono in conseguenza abolite le zone di servitù militari attorno a detti forti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 219. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1028.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 745.

Riordinamento del Regio istituto per le industrie tessili, in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 15 settembre 1922, n. 1449, concernente la classificazione del Regio istituto nazionale per le industrie tessili di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1919, registro n. 4, foglio n. 156, che istituisce in Napoli un laboratorio-scuola per la rapida preparazione delle maestranze occorrenti per l'industria tessile;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro n. 4, foglio n. 398, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Viste le deliberazioni del comune di Napoli del 5 marzo 1925, della provincia di Napoli del 24 ottobre 1924 e della Camera di commercio di Napoli del 3 ottobre 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto per le industrie tessili di Napoli comprende tre sezioni a corso quinquennale per periti tessitori e filatori, per periti chimici industriali e coloristi e per periti disegnatori tessili.

Al Regio istituto sono annessi un laboratorio-scuola per tessitori, una scuola serale per maestranze tessili e una scuola di avviamento al lavoro.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono in un laboratorio per tessitura a mano e meccanica, in un laboratorio per filatura, in un laboratorio di tintoria, in un laboratorio di apparecchiatura, in un laboratorio di fisica ed elettrotecnica, in un laboratorio di chimica ed in un'officina meccanica, annessi al Regio istituto.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di otto insegnanti, di sette capi officina, di tre assistenti, di quattro sottocapi, di due segretari.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
- il Ministero dell'economia nazionale, con L. 300,000;
- il comune di Napoli, con L. 80,000;
- la provincia di Napoli, con L. 31,265;
- la Camera di commercio di Napoli, con L. 20,000.

Il comune di Napoli resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopraindicati.

Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 220. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1029.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 752.

Costruzione ed esercizio di una linea tramviaria urbana a trazione elettrica nella città di Imperia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1925, n. 471, con il quale è stato revocato il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1020, approvante la convenzione 13 maggio 1919, per la concessione alla « Società distribuzioni elettriche Zambellini » della costruzione ed esercizio della tramvia extra urbana a trazione elettrica, da Porto Maurizio ad Oneglia;

Vista la istanza 27 dicembre 1924, presentata dalla predetta Società, per essere autorizzata ad esercitare la linea stessa quale tramvia urbana;

Visto il Nostro decreto 21 ottobre 1923, n. 2360, relativo alla fusione nell'unico comune di Imperia dei comuni di Porto Maurizio e di Oneglia;

Visto l'atto 28 luglio 1923, a rogito notaro dott. Angelo Fasce di Genova, per la costituzione della « Società anonima tramvie elettriche provincia di Imperia »;

Ritenuto che con tale atto la Società distribuzioni elettriche Zambellini ha conferito alla detta « Società anonima tramvie elettriche provincia di Imperia » anche la su richiamata concessione della tramvia Porto Maurizio-Oneglia;

Visto l'atto di compromesso in data 25 marzo corrente anno, stipulato fra il comune di Imperia e la Società anonima tramvie elettriche provincia di Imperia, con il quale quest'ultima ha assunto l'obbligo di addivenire alla stipulazione, con il Comune stesso, della convenzione già concordata, deliberata ed omologata dalla competente autorità amministrativa relativamente alla linea tramviaria di cui sopra, non appena da parte della autorità governativa ne sia autorizzato l'impianto e l'esercizio da parte della Società in parola;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato pure con R. decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La « Società anonima tramvie elettriche provincia di Imperia » è autorizzata a costruire ed esercitare la linea tramviaria urbana a trazione elettrica della città di Imperia (dal largo di via Dante di Porto Maurizio alla piazza Dante di Oneglia) in conformità al progetto portante il timbro dell'ufficio del registro di Porto Maurizio in data 17-18 giugno 1915, esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto n. 479 del 28 giugno 1916 e subordinatamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonchè di quelle che potranno essere emanate in seguito in tale materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 227. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1030.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. 755.

Disposizioni interpretative e modificative al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie, ed il R. decreto 20 dicembe 1923, numero 2810, nonchè il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, numero 2291, con i quali vennero apportate modificazioni al Regio decreto sopra citato;

Veduto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 904, ed il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1785, con cui furono prorogati al 30 giugno 1925 i termini per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie;

Veduto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2225, relativo alla istituzione della Cassa mutua per ricevitori postali telegrafici;

Veduto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1127, ed il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2293, riguardanti l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e del relativo personale;

Veduto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 325, concernente la istituzione e la concessione degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici;

Veduto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 361;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici postali e telegrafici delle nuove Provincie trasformati o da trasformarsi in ricevitorie, nonchè quelli istituiti e da istituirsi in detti territori in base al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, saranno classificati con le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 10 del suddetto Regio decreto, fino al termine di cui al primo comma del successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

La retribuzione degli uffici secondari e delle ricevitorie istituite nelle nuove Provincie a norma del precedente articolo 1 sarà calcolata in base ai coefficienti di cui all'articolo 11 del suddetto R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, nonchè all'art. 1 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2810, e all'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2291, a far tempo dalla data della rispettiva istituzione, e fino al 30 giugno 1927, salvo che, con provvedimento legislativo, e fermo il disposto dell'art. 12 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, non vengano estesi prima di tale data agli uffici di cui trattasi, i coefficienti vigenti per le altre ricevitorie postali e telegrafiche del Regno.

La retribuzione stessa sarà in ogni caso contenuta nel limite massimo di L. 80,000, ivi compreso il concorso per le spese di supplenza di cui all'art. 13 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, salvo l'eventuale eccedenza derivante dall'applicazione, dal 1° aprile 1925, dell'aumento percentuale di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 361.

Art. 3.

Le retribuzioni di cui al precedente art. 2 del presente decreto per gli uffici trasformati o da trasformarsi fino al 30 giugno 1925, saranno calcolate inizialmente in base ai dati di lavoro dell'esercizio 1922-23, e verranno pubblicate a tutti gli effetti nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione postale telegrafica.

Le eventuali modificazioni della retribuzione da apportarsi in dipendenza della attivazione di un nuovo servizio, o di cambiamento nella entità del lavoro in base all'art. 2 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2291, nonchè i corrispondenti aumenti percentuali, in base al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 361, avranno effetto del 1° luglio 1925, in quanto dipendano da cambiamenti risultanti dai servizi o dai dati di lavoro nell'esercizio 1923-24, e dal 1° luglio 1926 in quanto dipendano da cambiamenti risultanti dai servizi o dai dati di lavoro dell'esercizio 1924-25, escluso in ogni caso l'effetto retroattivo.

Art. 4.

Il compenso concesso a norma dell'art. 13 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, a titolo di concorso provvisorio, a carico dell'Amministrazione, nelle spese di supplenza, sarà mantenuto in vigore fino al termine di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, ed è soggetto dal 1° aprile 1925, all'aumento percentuale di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 361.

Art. 5.

Gli uffici postali e telegrafici esistenti nei territori delle nuove Provincie, i quali, entro il termine del 30 giugno 1925, di cui al R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1785, non saranno stati affidati in gestione come uffici secondari o come ricevitorie a personale dei ruoli del cessato regime che ne abbia ottenuta la titolarità per opzione, a termini degli articoli 3 e 7 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, ovvero a gerenti provvisori, verranno classificati, con effetto dal 1° luglio 1925, uffici principali, mediante decreto Reale, ovvero uffici secondari, o ricevitorie, a seconda dei casi. Gli uffici in tal modo classificati uffici secondari o ricevitorie continueranno, in via provvisoria, e fino a quando non possa essere diversamente provveduto, ad essere gestiti, per conto ed a spese dell'Amministrazione, dal personale mantenuto o assunto in servizio secondo le disposizioni ex regime anteriormente vigenti.

Tale personale, in conformità al disposto dell'art. 13 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sarà esente dall'obbligo di prestare la cauzione.

Art. 6.

Gli uffici che verranno classificati uffici secondari o ricevitorie a norma del precedente art. 5, potranno essere affidati in titolarità o in gerenza, anche dopo il 30 giugno 1925, alle condizioni di cui al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, e successive modificazioni, esclusa però, dal 1° luglio 1925 in poi, la facoltà di opzione per il personale proveniente dai ruoli del cessato regime che si trovi tuttora in servizio presso l'Amministrazione postale telegrafica dello Stato.

Art. 7.

La cauzione dovuta dagli impiegati provenienti dai ruoli del cessato regime, ai quali venga concessa, per opzione, la titolarità di una ricevitoria, a norma degli articoli 3 e 7 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, salvo che non sia costituita mediante inscrizione alla Cassa mutua cauzioni a mente del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2225, sarà stabilita in misura pari all'ammontare della retribuzione annua normale assegnata per ciascun ufficio o ricevitoria, escluso il compenso di cui all'art. 13 del predetto decreto 27 agosto 1923, n. 1995, e senza tener conto della diminuzione della retribuzione pari a due terzi della pensione, o ad un terzo della indennità loro spettante, a norma degli articoli 5 e 9 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995.

Per tale conguaglio saranno trascurate le frazioni di centinaia di lire, osservando i limiti massimi e minimi di cui all'art. 17 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 1127.

La stessa disposizione vale, in via eccezionale, anche per i gerenti a cui sia stata o venga affidata la gestione delle ricevitorie delle nuove Provincie nei termini di cui ai precedenti articoli del presente decreto.

L'obbligo della elevazione della garanzia cauzionale nella misura doppia all'ammontare della retribuzione, in conformità al disposto del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2293, entrerà in vigore per i titolari di cui al primo comma del presente articolo, all'atto della inscrizione alla Cassa mutua, e per gli altri titolari o gerenti, dal momento in cui gli uffici saranno assegnati per concorso, ovvero, in ogni caso, dal momento in cui le retribuzioni saranno liquidate con le norme vigenti per le altre ricevitorie del Regno.

I complementi di cauzione, dovuti per effetto di elevazione della retribuzione, dovranno essere forniti nei modi previsti dall'ordinamento delle ricevitorie per le altre Provincie del Regno, e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione delle nuove retribuzioni, che sarà effettuata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione postale telegrafica.

Art. 8.

I titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie delle nuove Provincie che abbiano assunto la gestione dei suddetti uffici per opzione, e che si siano valsi della facoltà di costituire la occorrente cauzione mediante ritenuta di quote pari ad un terzo della pensione, o mediante vincolo dei due terzi dell'indennità in luogo di pensione, secondo quanto è previsto all'art. 9 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, potranno ottenere che i sopradetti versamenti siano fatti cessare soltanto se, istituita la Cassa mutua cauzioni, di cui

al R. decreto 27 settembre 1923, n. 2225, sarà stata raggiunta la somma occorrente per la inscrizione alla Cassa medesima.

Art. 9.

Nei casi in cui non competa ai Comuni, secondo le disposizioni vigenti per le altre ricevitorie del Regno, l'obbligo di concorrere alle spese di affitto per i locali degli uffici postali telegrafici delle nuove Provincie, l'Amministrazione postale telegrafica, a suo giudizio insindacabile, tenuto conto delle accertate condizioni di gestione degli uffici stessi, potrà assegnare ai titolari o gerenti degli uffici secondari, e delle ricevitorie succursali istituite a norma del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, un compenso pari a due terzi della differenza fra il decimo della retribuzione e l'effettivo ammontare della pigione, nonchè in casi eccezionali un compenso per la quota non eccedente il decimo della retribuzione.

Art. 10.

Presso i Commissariati postali telegrafici di Trento, di Trieste e di Zara o presso le Direzioni delle poste che verranno istituite nelle nuove Provincie come organi direttivi provinciali, verranno istituite le rispettive Commissioni per le ricevitorie, con giurisdizione per tutti gli uffici dipendenti da ciascun Commissariato, o da ciascuna delle suddette Direzioni.

Tali Commissioni saranno costituite e funzioneranno con le norme stabilite per le Commissioni delle ricevitorie delle altre Provincie del Regno.

Tuttavia, fino a quando fra i ricevitori delle suddette circoscrizioni non ve ne siano in numero sufficiente, che abbiano maturato almeno un quinquennio di servizio per essere nominati a far parte delle predette Commissioni, i ricevitori che devono farne parte come membri effettivi e come membri supplenti, saranno eletti, dai ricevitori della circoscrizione, fra quelli di costoro che abbiano ottenuto per opzione la titolarità delle ricevitorie delle nuove Provincie a norma dell'art. 7 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, e che risultino immuni, almeno da due anni, da penalità superiori a L. 50.

Art. 11.

Le ricevitorie e gli uffici secondari istituiti nelle nuove Provincie in base alle disposizioni del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, continueranno ad essere gestiti con le norme di cui al predetto decreto, e successive modificazioni, fino a quando esse non verranno espressamente modificate o abrogate, anche nel caso che gli uffici suddetti, in dipendenza della sistemazione delle circoscrizioni provinciali, passino alle dipendenze di organi direttivi situati nei vecchi territori del Regno.

Per tutto ciò che non sia preveduto nel presente decreto, nonchè nel R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, nel R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2810, e nel R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2291, hanno vigore, per gli uffici e le ricevitorie delle nuove Provincie, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti o che saranno emanate per gli uffici o per le ricevitorie delle altre Provincie del Regno, in quanto non contrastino con le disposizioni speciali sancite dai suddetti decreti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 230. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1031.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 767.

Estensione alle nuove Provincie di talune disposizioni vigenti sulla pesca in quanto concernono le acque dolci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, nonchè del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 24 marzo 1921, n. 312, nonchè i Regi decreti-legge 21 ottobre 1923, nn. 2472 e 2726, questo limitatamente all'art. 2, e 23 maggio 1924, n. 921, sulla pesca, in quanto concernono le acque dolci, sono pubblicati ed avranno esecuzione nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, con la osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'applicazione delle leggi e dei decreti-legge suddetti sulla pesca è temporaneamente limitata alle parti di essi nelle quali non sia subordinata a quella di altre leggi non ancora estese alle nuove Provincie.

Detta applicazione andrà in proseguimento di tempo integrandosi in piena contemporaneità alla graduale estensione delle altre leggi alla quale è collegata.

Art. 3.

Nelle nuove Provincie perchè i diritti esclusivi di pesca nelle acque dolci si intendano estinti basterà che essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della entrata in vigore del presente decreto, o che, sebbene esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi dalla data sopracennata, non abbiano fatta domanda per il loro riconoscimento ai sensi del primo capoverso dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312.

In applicazione di quanto è prescritto ai capoversi secondo e terzo dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, entro il 31 dicembre 1925 il Ministero dell'economia nazionale, per quanto concerne i diritti esclusivi di pesca nelle

acque dolci, procederà alla revisione dei documenti esibiti, e, in conformità ai risultati di tale revisione, sentito il Consiglio di Stato, negherà o accorderà il riconoscimento.

Art. 4.

Nelle nuove Provincie le norme di carattere locale disciplinanti la pesca secondo le disposizioni del cessato regime, solo in quanto non contrastano con la legislazione italiana ad esse estesa, con le disposizioni contenute nel presente decreto, e possono essere oggetto di materia dei regolamenti previsti dalle leggi che si estendono, continueranno ad avere vigore, sino a quando non saranno sostituite da nuovi regolamenti. Dette norme riguardano l'uso di particolari attrezzi, i tempi e le proibizioni di carattere regionale a tutela del patrimonio peschereccio.

Art. 5.

Fuori dei casi separatamente previsti e colpiti con speciali sanzioni penali dalle leggi sulla pesca che si estendono, ogni infrazione in genere alle norme conservate in vigore della legislazione austriaca, che in virtù della stessa era già soggetta a penalità, verrà punita con la pena pecuniaria estensibile a L. 50 prevista dall'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, salva l'applicazione delle altre penalità ad essa connesse e di quelle concernenti la recidiva, comminate dalle leggi stesse che si estendono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — ROCCO — DE' STEFANI — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 248. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1032.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 753.

Approvazione della convenzione per la trasformazione a trazione elettrica della tramvia Caldiero-Tregnago.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento alla legge 27 dicembre 1896, n. 561, approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56, e 31 agosto 1921, n. 1222;

Sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 21 marzo 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della provincia di Verona, per la trasformazione a trazione elettrica della tramvia Caldiero-Tregnago, della quale la Provincia stessa è esercente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 228. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1033.

REGIO DECRETO 16 aprile 1925, n. 769.

Soppressione del Regio istituto internazionale e coloniale italiano di Torino, ed istituzione in sua vece della « Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale » di Torino ed approvazione dello statuto relativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 21 novembre 1867, n. 4051, col quale è costituito in Ente morale il Regio istituto internazionale italiano in Torino;

Veduti i Regi decreti 7 agosto 1899, n. 5, parte prima; 7 agosto 1909, n. 616; 24 gennaio 1918, n. 303, coi quali furono approvati gli statuti del Regio istituto internazionale e coloniale italiano di Torino;

Veduto il parere espresso dal Consiglio di Stato (sezione II) nell'adunanza dell'8 novembre 1922;

Vedute le proposte del Consiglio di amministrazione del Regio istituto internazionale e coloniale di Torino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quelli per l'istruzione pubblica e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto internazionale e coloniale italiano di Torino è soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1924 ed in sua sostituzione è costituita la « Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale » in Torino.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della « Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale » in Torino, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 250. — GRANATA.

Statuto della Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale di Torino.

Art. 1.

In sostituzione del Regio istituto internazionale e coloniale di Torino è costituito il nuovo Ente col nome di « Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale ».

L'Ente è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale proveniente dalla liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dai crediti e redditi del soppresso Regio istituto internazionale e coloniale di Torino recuperati ed esatti.

Questo patrimonio, libero da pesi e da passività, il cui ammontare complessivo è di lire italiane 1,243,134.60 già investito in consolidato italiano 5 % per il capitale nominale di L. 1,385,700 e per la rendita annua di L. 69,285, sarà convertito in un certificato di rendita italiana consolidato 5 % intestato alla « Fondazione del Regio istituto internazionale e coloniale » di Torino, con l'annotazione della provenienza.

Art. 3.

La Fondazione ha il fine di erogare le rendite del suo patrimonio esclusivamente in borse di studio da conferirsi a giovani meritevoli, italiani e figli di italiani, che, compiuti gli studi secondari all'estero, intraprendono quelli superiori in Italia e preferibilmente in Torino ed a giovani italiani che, compiuti con buon esito gli studi superiori in Italia, vogliano perfezionarsi o far pratica all'estero o nelle Colonie, con vantaggio della coltura nazionale e dell'espansione economica italiana.

Art. 4.

La Fondazione ha la sede e la sua amministrazione nella città di Torino. L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto:

1° dei delegati dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, delle colonie e del comune di Torino;

2° dei delegati degli Enti che contribuiscano con una somma non inferiore a L. 5000 annue alla costituzione o all'accrescimento del fondo per il conferimento delle borse.

I componenti il Consiglio rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Le cariche sono gratuite. Si fa luogo esclusivamente al rimborso delle spese e delle altre indennità nella misura stabilita per i funzionari dello Stato, per i membri non residenti in Torino.

Art. 5.

Il Consiglio nomina, fra i suoi membri residenti in Torino, un presidente ed un vice presidente. Il presidente, o in sua assenza il vice presidente, ha la rappresentanza legale dell'Ente e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio provvede:

a) all'amministrazione del patrimonio e delle rendite dell'Ente;

b) al conferimento delle borse di studio all'interno e all'estero.

Art. 7.

L'anno finanziario ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Ogni anno il Consiglio invia al Ministero degli affari esteri, per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo, quello patrimoniale ed una relazione sull'attività della Fondazione.

Art. 8.

Le borse di studio all'interno e all'estero sono conferite sempre per concorso. Il loro numero, il loro ammontare, la durata del loro conferimento, nonchè le norme per la loro assegnazione sono stabiliti dal Consiglio volta per volta nell'avviso del concorso, il quale dovrà essere approvato dal Ministero degli affari esteri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sui bollettini ufficiali dei Ministeri degli esteri, della pubblica istruzione e delle colonie. Una delle borse per l'estero messe a concorso sarà riservata ai giovani nati in Torino.

Ove per mancanza di concorrenti, o per qualsiasi altra ragione, le borse non possono essere conferite, il loro importo sarà devoluto ad incremento del patrimonio della Fondazione.

Gli atti e le graduatorie dei concorsi per il conferimento delle borse di studio debbono essere approvati dal Ministero degli affari esteri prima di divenire esecutivi.

Art. 9.

I giovani ai quali sono conferite le borse debbono alla fine di ogni anno dimostrare la serietà degli studi compiuti e il profitto conseguito, con attestati o certificati rilasciati dai Regi consoli, se si tratta di borse all'estero, o dai capi degl'istituti d'istruzione superiore se si tratta di borse all'interno.

Il Consiglio, esaminati gli attestati e le notizie ricevute, delibera che debba mantenersi o revocarsi la concessione delle borse.

Art. 10.

La Fondazione ha facoltà di accettare, previa autorizzazione del Ministero degli esteri, lasciti, donazioni, contributi, sussidi ed altre elargizioni devoluti a suo favore da Enti, istituzioni, associazioni, società e da privati, anche se residenti all'estero, purchè non siano sottoposti a condizioni od a limitazioni contrarie al suo scopo e possano esser destinati all'accrescimento del suo patrimonio o del fondo per il conferimento delle borse.

Art. 11.

E' data facoltà agli Enti, alle istituzioni, associazioni, società ed ai privati di cui al precedente articolo, e con le li-

mitazioni di cui all'articolo stesso, di intitolare o dare la denominazione al fondo ed alle borse che potranno essere istituite con le loro donazioni o il loro concorso finanziario; di designare per quali studi o per quale perfezionamento siano da conferire le borse medesime; di indicare altresì in quali categorie dovranno essere scelti i giovani cui dovranno esser conferite, a condizione però che la donazione o il concorso finanziario abbia tale entità da consentire il raggiungimento del fine indicato.

Agli effetti del presente articolo la scelta di tali giovani potrà cadere anche su elementi coloniali.

Art. 12.

Spetta al Ministero degli affari esteri la sorveglianza ed il controllo sulla condotta e sul profitto dei giovani, per tutta la durata della concessione della borsa all'estero ed all'interno.

Art. 13.

Il servizio di cassa e di contabilità della Fondazione è affidata ad un istituto di credito della città di Torino; l'ufficio di segreteria ad un impiegato retribuito, nominato dal Consiglio.

Il segretario assisterà alle sedute del Consiglio per la redazione dei verbali.

Art. 14.

Il Ministero degli affari esteri, sentito quello della pubblica istruzione, delle colonie ed il Consiglio di amministrazione, ha facoltà di emanare le norme necessarie per disciplinare l'amministrazione dell'Ente ed in genere tutto quanto sia richiesto per l'attuazione del presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le colonie:
P. LANZA DI SCALEA.

Numero di pubblicazione 1034.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 771.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione del fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità dell'Amministrazione del fondo per il culto;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 100,000 sullo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1924-25 in conseguenza della riduzione di lire 28,000 e delle prelevazioni di L. 48,000, già autorizzate, rimane disponibile la somma di L. 24,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 50 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una terza prelevazione nella somma di L. 14,000 da assegnare per L. 4000 al capitolo 12 « Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al personale meritevole degli uffici finanziari in Provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione » e per L. 10,000 al capitolo 27 « Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e nel restauro di chiese » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 252. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1035.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1925, n. 775.

Somministrazione degli alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1513 del 26 luglio 1917, convertito nella legge 7 giugno 1923, n. 1310, sugli alloggi militari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I compensi giornalieri per gli alloggi somministrati dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe del Regio esercito e della Regia armata, stabiliti nella tariffa annessa alla su menzionata legge, sono elevati al 400 %.

Art. 2.

Tali compensi potranno essere riveduti annualmente, modificando la tariffa per decreto Reale, da emanarsi dal Ministero della guerra, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno e per la marina, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Le somministrazioni di alloggi militari, previste nella legge stessa, sono del pari dovute dai Comuni ai personali della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 4.

L'esonero di Comuni montani, previsto dall'art. 9 del citato decreto-legge, potrà essere accordato solo eccezionalmente, con determinazione del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 256. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1036.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 777.

Estensione, alla città di Fiume ed al territorio annesso, delle leggi, dei decreti e dei regolamenti concernenti provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione ippica e zootecnica, ed intesi a combattere le frodi nel commercio dei formaggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, di annessione del territorio di Fiume;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al territorio annesso al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estesi le leggi ed i regolamenti sottoindicati:

Legge 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), concernente l'ampliamento del servizio ippico;
R. decreto 4 settembre 1919, n. 1819, che approva il regolamento per l'esercizio dell'industria stalloniera privata;
R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, concernente la costituzione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;
R. decreto 4 maggio 1924, n. 996, che approva le norme per l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi per i depositi cavalli stalloni;
R. decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, contenente provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei Consorzi per i depositi cavalli stalloni del Regno;
Legge 5 luglio 1908, n. 392, sull'approvazione preventiva dei tori da destinare alla monta pubblica;
Legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;
Decreto-legge Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1596, che modifica l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente il diritto fisso per ogni capo bovino da macellarsi;
Decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 661, che reca una aggiunta all'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, per l'incremento della produzione zootecnica nazionale;
R. decreto 15 aprile 1920, n. 577, che stabilisce un contributo fisso per ogni capo bovino sottoposto a macellazione, devolvendone il provento alla tutela ed all'incremento del patrimonio zootecnico nazionale;
R. decreto 19 febbraio 1922, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 6 luglio 1912, n. 832, recante provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;
Legge 17 luglio 1910, n. 522, che emana provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi;
R. decreto 4 giugno 1911, n. 829, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 522, contenenti provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 258. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1037.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1925, n. 776.

Concessione di un assegno straordinario annuo di L. 4000 alla vedova del generale d'esercito Carlo Caneva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data della morte del generale d'esercito Carlo Caneva è concesso alla vedova, finchè tale, un assegno annuo

di L. 4000, oltre quello a lei spettante a termine delle vigenti leggi sulle pensioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 257. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1038.**

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 779.

Estensione al territorio della città di Fiume delle disposizioni concernenti i servizi postali, telegrafici e telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213;
Veduto il R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2119, che estende alle nuove Provincie, annesse in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1788, le leggi postali, telegrafiche e telefoniche;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al territorio annesso in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno che disciplinano i servizi della posta, del telegrafo e del telefono, restando abrogate in diritto tutte le leggi e le norme regolamentari della cessata Amministrazione postale telegrafica ungherese o della cessata Amministrazione postale telegrafica della città di Fiume.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 260. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1039.**

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 707.

Approvazione della tariffa dei diritti per la quotazione dei titoli presso la Borsa di Napoli.

N. 707. R. decreto 1° maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvata la tariffa dei diritti per la quotazione dei titoli presso la Borsa di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1925.

Numero di pubblicazione **1040.**

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 708.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia.

N. 708. R. decreto 1° maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Cassa di risparmio di Pistoia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1925.

Numero di pubblicazione **1041.**

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 710.

Annullamento delle partite relative ai comuni di Piani, Caramagna Ligure, Castelvecchio di S. Maria Maggiore, Borgo Sant'Agata, Costa d'Oneglia, Poggi, Torrazza, Moltedo Superiore, Montegrazie ed Oneglia.

N. 710. R. decreto 8 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, negli elenchi annessi ai Regi decreti 29 marzo 1914, n. 648; 24 gennaio 1915, n. 363, e 25 luglio 1924, n. 1660, sono annullate le partite relative ai comuni di Piani, Caramagna Ligure, Castelvecchio di S. Maria Maggiore, Borgo Sant'Agata, Costa d'Oneglia, Poggi, Torrazza, Moltedo Superiore, Montegrazie ed Oneglia, a datare dal 1° gennaio 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1925.

Numero di pubblicazione **1042.**

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 743.

Erezione in Ente morale della « Fondazione Caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 ».

N. 743. R. decreto 19 aprile 1925, col quale, su proposta del Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, la « Fondazione Caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 », costituita col fondo di L. 10,000 nominali e destinata a favore del 2° raggruppamento genio, viene eretta in Ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1925.

Numero di pubblicazione 1043.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1925, n. 788.

Provvedimenti speciali per operazioni compiute da Istituti di emissione di concerto con il Ministro per le finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alle operazioni di credito, convenute dalle Banche di emissione di concerto col Ministro per le finanze, tutte le garanzie e agevolazioni necessarie comprese le esenzioni dalle imposte relative e dalle restrizioni legali presenti e future pei pagamenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 10. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1925.

Aumento dei saggi d'interesse dei buoni del Tesoro ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568;

Veduto il decreto Ministeriale 15 maggio 1924, che modifica il precedente decreto Ministeriale 31 gennaio 1924 per quanto riguarda gli interessi dei buoni del Tesoro ordinari;

Decreta:

A partire dal giorno 3 giugno corr. e fino a nuova disposizione, l'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni con scadenza da tre a cinque mesi nella misura di L. 4.25 per cento in ragione annua;

per i buoni con scadenza da sei a otto mesi nella misura di L. 4.75 per cento in ragione annua;

per i buoni con scadenza da nove a dodici mesi nella misura di L. 5 per cento in ragione annua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

R[illegible], addì 2 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Malborghetto, Santa Giuletta e Bagnara Calabra.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Ritenuto che i poteri del Regio commissario del comune di Malborghetto, nominato con Regio decreto 8 gennaio 1925, scadono alla fine del corrente mese di aprile, avendo il detto Commissario assunto l'ufficio il giorno 1° febbraio 1925;

Ritenuto che sono ancora da risolvere alcune questioni di vitale interesse pel Comune che non possono essere definite entro il corrente aprile;

Veduto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario di Malborghetto sono prorogati al 31 maggio 1925.

Udine, addì 27 aprile 1925.

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Veduto il R. decreto 8 febbraio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Santa Giuletta;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Giuletta è prorogato di tre mesi.

Pavia, addì 19 maggio 1925.

Il Prefetto: NENCETTI.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduto il R. decreto 7 dicembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bagnara Calabra;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bagnara Calabra è prorogato di tre mesi.

Reggio Calabria, addì 15 marzo 1925.

Il Prefetto: CANTORE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 14 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di luglio 1924.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19692	84817	Lehár Franz	« Die blaue mazur » (La mazurka bleu). - Operette in zwei akten und einen zwischenspiel, su libretto di Leon Stein e Bél Jembech. — Partitura per canto e pianoforte	Sonzogno (Casa editrice musicale)	4-1-1921. - Non ancora rappresentata.
19718	84939	Pietri Giuseppe	« Addio giovinezza ». - Composizione musicale per canto e pianoforte. — Operetta in tre atti di Sandro Camasio e Nino Oxilia, versi di De Stefani Alessandro	Detta	31-1-1923. - Rappresentata la 1ª volta al « Goldoni » di Livorno il 12.2-1915.
19719	84950	Stolz Robert	« La danza verso la fortuna ». - Partitura per orchestra su libretto di Bodauzky Robert e Hard-Warden Bruno	Detta	28-11-1922. - Rappresentata la 1ª volta in Italia a Genova il 15-7-1921.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19713	84894	Varaldo Alessandro	« Sirenetta ». - Fantasia drammatico, mimata e a ballo in sette quadri, musica di Contessa E.	Sonzogno (Casa editrice musicale)	6-7-1922. - Non ancora rappresentata.
19694	84828	Belli Andrea	« San Francesco d'Assisi ». - Mistero dugentesco in cinque mansioni	Belli A.	Inedito. - Non ancora rappresentato.
19700	84848	Bucaneve Gino	« La mia Lolita ». - Pezzo staccato per canto e pianoforte	Bucaneve Gino	Non ancora edito nè pubblicato.
19701	84849	Detto	« Mara, Maruzza! ». - Pezzo staccato per canto e pianoforte	Detto	Id. Id.
19703	84863	Donato Pietro	« Come fu che presi marito ». - Monologo in versi	Donato P.	Settembre 1923. - Mai rappresentato.
19715	84915	Fioravanto Alessio	« Il riso della sfinge ». - Dramma passionale in cinque parti	Fioravanto Alessio	Inedito. - Non ancora rappresentato.
19689	84800	Hardt Ernst - Schanzer Ottone	« Tautris il folle ». - Dramma in cinque atti. — Traduzione dal tedesco di Schanzer Ottone del dramma omonimo « Tautris, di der Nurr di Ernst Hardt	Schanzer Ottone - Harry Isay	Inedito. - Mai rappresentato.
19702	84860	Jazzetta Pasquale	« Ma perchè ». - Commedia grottesca in tre atti. — Libretto	Jazzetta P.	Id. Id.
19683	84783	Frolli Vincenzo	« La danzatrice del Tibet ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Frolli V.	Id. Id.
19711	84879	Julius Wilheleu - Fritz Grünbaum - Nessi Angelo	« Il capo degli tzigani ». - Operetta in tre atti musicata da Kalman Emmerick e riduzione italiana di Nessi A.	Sonzogno (Casa editrice musicale)	21-11-1922. - Rappresentata allo « Scribe » di Torino il 17-9-1922.
19704	84864	Maggio Luigi	« La Regina dello Jazz ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Maggio L.	Inedita. - Rappresentata la 1ª volta in Lecce al Politeama il 19-5-1923.
19710	84878	Netti Carlo	« Sola ». - Commedia in tre atti	Netti Carlo	Luglio 1922. - Rappresentata al « Margherita » di Bari nel giugno 1920.
19707	84875	Detto	« Porgolesi ». - Commedia in un atto	Detto	7-8-1914. - Non ancora rappresentata.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19709	84877	Netti Carlo	« Viva il Re! ». - Commedia in tre atti	Netti Carlo	Luglio 1922. - Rappresentata la 1ª volta al « Metastasio » di Roma nel novembre 1918.
19708	84876	Detto	« Café chantant ». - Scene in un atto	Detto	Luglio 1922. - Non ancora rappresentate.
19686	84804	Ranzato Virgilio	« Il paese dei campanelli ». - Operetta. — Adattamento ritmico di G. Mora-Sala. — Libretto	Lombardo C. (Casa editr. musicale)	Dicembre 1923. - Rappresentata la 1ª volta al « Lirico » di Milano il 23-11-1923.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19690	84810	Celani Cesare	« Pour toi ». - Ballabile su parole di Cesare Bresada	Celani Cesare	Inedito. - Eseguito la 1ª volta a Roma il 10-9-1923.
19691	84814	Ferretto Andrea	« La mia sera ». - Composizione musicale su versi di G. Pascoli	Ferretto Andrea	20-6-1922. Non ancora eseguita
19695	84841	Gala Amedeo	« Orfeo ». - One-Step. — Pezzo staccato per piccola orchestra	Gala Amedeo	1° novembre 1923.
19696	84842	Detto	« Fior di verbena ». - Tango. — Pezzo staccato per piccola orchestra	Detto	1° novembre 1923.
19697	84843	Detto	« Fiamma fredda ». - Tango Milanga. — Composizione per piccola orchestra	Detto	1° novembre 1923.
19698	84844	Detto	« Rita ». - Mazurka. — Composizione per piccola orchestra	Società italiana degli autori	1° novembre 1923.
19685	84803	Gilbert O.	« Gioventù d'april ». - Canzone fox trott. — Composizione musicale	Bertoglio Ercole	Inedita. - Non ancora eseguita.
19705	84866	Giuliana Alessandro	« Camicia nera ». - Composizione musicale per canto e pianoforte su versi dello stesso	Giuliana Alessandro	6-12-1922. - Eseguita la 1ª volta dalla banda di Girgenti il 4-10-1922.
19699	84845	Guzzi Buzzi Ercole	« Mai » (Jamais). - Pezzo staccato per piccola orchestra	Società italiana degli autori	1° novembre 1923.
19714	84908	Lombardo Carlo	« L'ultimo fox ». - Fox-trott. — Composizione musicale su versi di Sala Giov. Maria	Lombardo Carlo	29-9-1923. - Eseguita la 1ª volta il 29-9-1923 al « Fossati » di Milano.
19717	84938	Marletta Giuseppe	« A sè stesso ». - Composizione musicale per canto e pianoforte sulle poesie di G. Leopardi	Marletta Giuseppe	15-3-1923. - Mai eseguito in pubblico.
19688	84807	Pense Emilio	« Mazourka ». - Partitura per violino e pianoforte. — Nuova edizione, la prima essendo del......	Società italiana degli autori	2-8-1921. - Non ancora eseguita.
19687	84805	Ricci Achille	« Pagine d'album » (canto ed orchestra con pianoforte ad libitum) contenente sei liriche dal titolo così distinte: « Passeri al verno - Visione - La poesia della sera - Parla!.... - Solitudine - Primavera »	Ricci Achille	Inedita. - Mai eseguito.
19716	84932	Riela Salvatore	« Onori reali ». - Two steap	Riela Salvatore	Id. Id.
19693	84824	Detto	« La danza delle chimere ». - Composizione musicale (valzer lento)	Detto	Id. Id.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
19684	84784	Libertas film	« L'ombrello miracoloso ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1200. — Presentati, pel visto, n. 1072 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Unione cinemat. italiana	Inedita. - Mai proiettata.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
19712	84884	Dogliani Vittorio Pietro	« Italia unita ». - Primo cinquantenario dell'epopea d'Italia ovvero Italia unita. — Ballo coreografico in 14 quadri. — Libretto	Dogliani Vittorio Pietro	Inedito. - Mai eseguito.

Roma, 18 novembre 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 13 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di luglio 1924.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali** (Comprese le riduzioni di opere complete).		
19665	84569	Lualdi Arduino	« Le furie di Arlecchino ». - Intermezzo giocoso per canto e pianoforte su parole di Orsini e dello stesso	Sonzogno (Casa musicale)	3-5-1924. — Non ancora rappresentato.
19666	84575	Lombardo Carlo - Stolz Roberto	« Crema di chic ». - Copione dell'operetta in tre atti, Adattamento della Presidentessa, di Hennequin e Weber su motivi di R. Stolz	Lombardo C. (Casa editr. musicale)	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Fossati » di Milano il 16-4-1924.
19672	84605	Lehar Franz	« Frasquita ». - Operetta tedesca in tre atti su libretto di A. M. Willner e Heinz Reichert	Mauro Tommaso	Inedita. — Mai rappresentata
19678	84678	La Capria Gino	« La manicure di Sua Altezza ». - Operetta in tre atti. — Partitura per canto e pianoforte	Società italiana degli autori	Id. Id.
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
19663	84561	Baird Caldwel Eleanor	« La lupacchiotta ». - Dramma in un prologo e tre atti	Baird Caldwell E.	1º-5-1924. — Non ancora rappresentato.
19667	84584	Mettini Nello	« Vite infrante ». - Bozzetto in un atto (scene del martirologio fascista)	Mettini Nello	20-1-1923. — Rappresentato la prima volta a Civitavecchia in gennaio 1923.
19668	84586	Boito Arrigo	« Nerone ». - Tragedia in quattro atti. — Libretto	Ricordi G. e C.	17-4-1924. — Rappresentata la prima volta alla « Scala » di Milano il 1º-5-1924.
19673	84606	Willmer A. M. - Reichert Heinz	« Frasquita ». - Operetta in tre atti, musica di Lehar Franz. — Libretto	Mauro Tommaso	Inedita. — Mai rappresentata
19674	84613	Senesi Ivo	« La crisalide ». - Commedia in tre atti. — Libretto	Senesi Ivo	Id. Id.
19676	84665	Forzano Gioacchino	« Il conte di Bréchard ». - Dramma in quattro atti	Società italiana degli autori	15-4-1924. — Rappresentato la prima volta all'« Olimpia » di Milano il 17-1-1924.
19677	84677	Menotti Buja Anton	« La manicure di Sua Altezza ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Detta	Inedita. — Mai rappresentata.
19680	84732	Grandi Paride	« La fantasmagorica danza ». - Operetta in tre atti — Libretto	Grandi Paride	Id. Id.
19681	84733	Grandi Colombo	« La fantasmagorica danza ». - Spartito dell'operetta in due atti su libretto di Paride Grandi	Grandi Colombo	Id. Id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19664	84568	Montanari A.	« Strofe di Capricello ». - Brano dell'operetta in tre atti « Rococò » su parole di Veneziani C.	Sonzogno (Casa musicale)	13-5-1924. — Mai rappresentata.
19669	84594	Annoni Antonio	« Serenata ». - Composizione per canto e pianoforte	Annoni Antonio	Inedita. — Mai eseguita.
19670	84595	Detto	« Ouverture gioconda »	Detto	Id. Id.
19671	84596	Detto	« Andante ed umoreska ». - Composizione musicale	Detto	Id. Id.
19679	84726	Cocchi Luigi	« Il cavaliere dell'ideale ». - Fantasia lirica in un atto. — Riduzione per canto e pianoforte su parole dello stesso	Cocchi Luigi	Id. Id.
			IV. — Opere cinematografiche (Films).		
19675	84614	Monumental film	« Popoli morituri ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 2246. — Presentati, pel visto, 103 fotografie con la descrizione inedita dell'azione	Soc. anon. per l'industria e il commercio cinematografico	Inedita. — Mai proiettata.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 13 novembre 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 42).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 779 — Data della ricevuta: 24 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Donna Vincenza fu Pietro — Titoli del debito pubblico: 2 certificati d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 2260 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 970 — Data della ricevuta: 27 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Maraschi Pietro fu Carlo, per conto d'altri — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare del capitale L. 1700 prestito nazionale 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia intervenuta opposizione, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 38).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione	1453	Cap. 30,000 —	*Lechi* Emilio di Arnaldo, minore, sotto la patria potestà del padre.	*Lechi o Lecchi* Emilio di Arnaldo, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	322894	575 —	Rovegno Angelo fu Paolo, dom. a Vigevano (Pavia); con usufrutto a *Caranna Giovanna* fu Girolamo, ved. di Rovegno Paolo, dom. a Vigevano (Pavia).	Rovegno Angelo fu Paolo, ecc., con usufrutto a *Colli Carano Maria-Giovanna* fu Girolamo, ved. di Rovegno Paolo, ecc.
»	322895	575 —	Rovegno Carlo fu Paolo, con usufrutto come la precedente.	Rovegno Carlo fu Paolo, con usufrutto come la precedente.
3.50 %	620787	35 —	Allochis *Giovanni-Francesco*, dom. a Torino.	Allochis *Giacomo-Francesco*, dom. a Torino.
» »	435521 490069	115.50 115.50	Turri Arturo-Romolo fu Antonio, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Gherini* Giuseppina fu Ambrogio, vedova di Macchi Filippo, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usufrtto vitalizio a *De Marchi Gherini* Giuseppina fu Ambrogio, ved. di *Gori Giuseppe* e di Macchi Filippo, dom. a Milano.
Cons. 5 %	360007	1,500 —	Poma Elena fu Angelo, vedova di Galateri *Giovanni*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Bona Defabianis Clelia fu Giovanni Battista, vedova di Poma Luigi, dom. a Biella (Novara).	Poma Elena fu Angelo, ved. di Galateri *di Genola Giuseppe*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio come contro.
»	225356	315 —	Barbui *Battista* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre presunto assente e sotto la tutela di Ughetti Giovanni, dom. a Paesana (Cuneo).	Barbui *Giovanni Battista Luigi* di Antonio, minore, ecc., come contro.
3.50 % »	250947 250948	651 — 420 —	Bertarelli *Carlotta* e Maria-Teresa di Arturo, minori, e prole nascitura dallo stesso Bertarelli Arturo fu Serafino, dom. a Buenos Ayres (Repubblica Argentina), sotto l'amministrazione speciale di Bertarelli Pietro fu Serafino, dom. in Arona (Novara).	Bertarelli *Maria Carlotta* e Maria Teresa di Arturo, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	371692	415 —	*Nè* Giuseppina fu Virginio, *nubile*, dom. a Novara.	*Nèè* Giuseppina fu Virginio, *minore, sotto la tutela del fratello Nèè Antonio fu Virginio*, dom. a Novara.
»	86079	185 —	*Rainusso Teresa* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Margherita Ligure (Genova).	*Rainuzzo Margherita Teresa* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. come contro.
3.50 %	416745	52.50	Bellocchio Luigia di Francesco, moglie di Marri Pietro, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio alla signora Salomone Felicita fu *Antonio*, nubile, dom. in Moncalieri (Torino).	Bellocchio Luigia, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio alla signora Salamone Felicita fu *Pio-Antonio*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	233176	90 —	*Guasco* Carlo fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Banaudo Teresa fu Bartolomeo, vedova di *Guasco* Francesco, dom. a Moncalvo (Alessandria).	*Guasso* Carlo fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Bonaudo Teresa fu *Lorenzo*, ved. di *Guasso* Francesco, dom. come contro.
3.50 %	106298	1,120 —	*Parravicini* Luigi di Ascanio, dom. in Milano.	*Paravicini* Luigi di Ascanio, dom. in Milano
Cons. 5 %	235437	1,070 —	Gaglietto *Pietro* fu Martino, minore, sotto la tutela di Bossatti Pietro fu Domenico, dom. in Portland Oregon (S. U. d'A.).	Gaglietto *Abramo Pietro Roy* fu Martino, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	2278	Cap. 10,000 —	Paroni *Ida* fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Longari Rodolfo.	Paroni *Ilda* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	278565	400 —	*Cardinale* Augusta fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Maurizio Maria fu Francesco, vedova *Cardinale* e moglie in seconde nozze di Roderi Romeo, dom. a Roma.	*Cardinali* Augusta fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Maurizio Maria fu Francesco, ved. *Cardinali*, ecc., come contro.
3.50 %	162615	31.50	Pittaluga *Incoronato* fu Agostino, minore, sotto la patria potestà di Avio Emilia fu Massimiliano, vedova Pittaluga, dom. a Sampierdarena (Genova).	Pittaluga *Pasqua Incoronata* fu Agostino, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	300090	1,065 —	*Scarzillo* Girolamo fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Buonincontro *Anna* fu Pasquale, vedova *Scarzillo*, Domenico, dom. in S. Maria Capua Vetere (Caserta).	*Salzillo* Girolamo fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Buonincontro *Marianna* fu Pasquale ved. *Sarzillo* Domenico, dom. come contro.
»	348436	5,550 —	Conti Giacomo fu Gregorio, minore sotto la patria potestà della madre *Scannà* Giovanna fu Giuseppe, dom. a Palermo.	Conti Giacomo fu Gregorio, minore, sotto la patria potestà della madre *Scarnà* Giovanna fu Giuseppe, dom. a Palermo.
»	348083	5,550 —	Conti Maria Gesua fu Gregorio, minore sotto patria potestà della madre *Scannà* Giovanna fu Giuseppe, vedova di Conti Gregorio, domiciliato a Palermo.	Conti Maria Gesua fu Gregorio, minore sotto la patria potestà della madre *Scarnà* Giovanna, ecc., come contro.
3.50 %	535530	70 —	*Della Rocca* Rosina fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Iannini Porzia fu Rocco, dom. a Trecchina (Potenza).	*de Larocca* Rosina fu Matteo, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	152454	465 —	Cera Guido, Clementina, Paolantonio, Angiolina e *Luigia* fu Umberto, minori, sotto la patria potestà della madre Barone Annina fu Antonio, ved. Cera, dom. in Bovino (Foggia).	Cera Guido, Clementina, Paolantonio, Angiolina e Maria Luigia, ecc., come contro.
»	64031	420 —	Costa *Angela-Maria* fu Bartolomeo, nubile interdetta, sotto la tutela di Bartolomeo Desorega fu Nicolò, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova).	Costa *Maria Angela* fu Bartolomeo, nubile interdetta, ecc., come contro.
3.50 %	205164	154 —	Cacace Enrichetta, Carlo, Ersilia, *Marianna*, Mariano e Roberto fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Emilia Giordano fu Leonardo, dom. a Salerno.	Cacace Enrichetta, Carlo, Ersilia, *Anna*, Mariano e Roberto fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
» »	655868 655869	997.50 1,001 —	Bisogni *Gemma-Maria* di *Giuseppe*, dom. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni *Maria-Gemma* di *Francesco-Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Briatico (Catanzaro).
» »	794243 799506	231 — 238 —	Bisogni *Gemma* di Francesco-Giuseppe, nubile, dom. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni *Maria-Gemma* di Francesco-Giuseppe, nubile, dom. come contro.
»	250994	7 —	Daffara *Armando* di Giovanni Battista, dom. in Germignaga (Como).	Daffara *Armanda* di Giovanni Battista, *moglie di Bozzola Pietro Giuseppe Luigi*, dom. in Milano.
Cons. 5 %	354494	50 —	*Moscati* Rosina fu Federico, moglie di Pepe Mauro fu Nicola, dom. in Montoro Superiore, vincolata.	*Muscati* Rosina fu Federico, moglie, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	276719	130 —	Firrincieli *Giovanna-Seconda* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Campo Salvatrice, dom. a Ragusa Siracusa).	Ferrincieli *Giovanna-Santa* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	87773	250 —	Nannarone *Cesidio* fu Nunzio, dom. a Sulmona (Aquila).	Nannarone *Cesidia* fu Nunzio, dom. come contro.
3.50 %	443745	133 —	Podestà Ernesto fu *Michele-Angelo-Giuseppe*, dom. a Cremona, vincolata.	Podestà Ernesto fu *Giuseppe*, dom. a Cremona, vincolata.
»	91897	91 —	*Surdo* Carlo fu Domenico, dom. in Bari, vincolata.	*Surdi* Carlo fu Domenico, dom. in Bari, vincolata.
Cons. 5 %	232187	200 —	Paolini Felicia fu Carlo, moglie di Damiano *Luciano*, dom. in Sansevero (Foggia).	Paolini Felicia fu Carlo, moglie di Damiano *Domenico-Giuseppe-Luciano*, dom. come contro.
»	31796	350 —	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Oreste* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Gastone-Oreste* fu Giuseppe, dom. a Torino.
»	226675	500 —	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Oreste*, dom. in Asti (Alessandria).	Segre Camilla fu Salomone, moglie di Levi *Gastone-Oreste*, dom. come contro.
»	277007	450 —	Segre Camilla-Celeste fu Salomone, moglie di Levi *Oreste*, dom. a Castigliole d'Asti (Alessandria).	Segre Camilla-Celeste fu Salomone, moglie di Levi *Gastone-Oreste*, dom. come contro.
3.50 %	363553	84 —	Zanni Lorenzo fu *Lorenzo*, minore, sotto la patria potestà della madre Zanni Lucia, dom. a Falmenta (Novara).	Zanni Lorenzo fu *Giovanni-Lorenzo*, minore, ecc., come contro.
»	725834	140 —	Biggio *Nicolò* di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Rapallo (Genova).	Biggio *Raimondo-Nicolò-Andrea* di Giacomo, minore, ecc., come contro.
»	475566	175 —	Abbo *Teresa-Alessandrina* di *Antonio*, moglie di Perassi Giovanni, dom. a Sassari.	Abbo *Teresa-Annita-Alessandrina* di *Secondo*, moglie, ecc., come contro.
»	541457	175 —	*Perassi-Abbo Teresa-Alessandrina* di *Antonio*, moglie di Perassi Giovanni, dom. a Cefalù (Palermo).	*Abbo Teresa-Annita-Alessandrina* di *Secondo*, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 % »	326952 326951	476 — 155 —	Andreoli Mario fu Arturo, minore, sotto la patria potestà della madre *Remoti* Rosa-Assunta, ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a *Remoti* Rosa-Assunta di Stefano, ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano.	Andreoli Mario fu Arturo, minore, sotto la patria potestà della madre *Remotti* Rosa-Assunta, ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a *Remotti* Rosa-Assunta di Stefano, ved. di Andreoli Arturo, dom. a Milano.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valore dal 1° al 7 giugno 1925 è stata fissata in L. 482, rappresentanti 100 dazio nominale e 382 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Roveta ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 16 marzo 1925, n. 35, il sig. Enrico Scotti fu Ferdinando è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Roveta », dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Casellina e Torri (Firenze) e di cui il sig. Scotti Enrico è proprietario.

L'acqua continuerà ad essere posta in vendita in fiaschi della capacità di circa litri due della forma conosciuta in commercio col nome di « toscanelle o mezzi pesi » chiusi con tappi di sughero paraffinati.

I fiaschi saranno contrassegnati con etichette a forma di segmento di corona circolare (larghezza mm. 117, altezza mm. 47) stampate in nero, sulle quali è scritto il nome dell'acqua (Sorgente Roveta) a grandi caratteri, e, a piccoli caratteri, il nome del proprietario, il Comune e la Provincia di origine, i risultati delle analisi batteriologica e chimica.

Lungo il bordo inferiore sono inscritti, fuori quadro, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita, il tutto conforme all'esemplare allegato.

L'autorizzazione alla vendita in fiaschi è limitata ad un periodo di anni due, trascorso il quale l'acqua dovrà essere posta in commercio in bottiglie e lo stabilimento fornito di tutti gli impianti necessari per la sterilizzazione di esse.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **119**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	125 98	Belgio	123 29
Londra	122 323	Olanda	10 11
Svizzera	487 69	Pesos oro	23 78
Spagna	365 25	Pesos carta	10 20
Berlino	5 997	New-York	25 17
Vienna (Shilling)	3 54	Russia	125 50
Praga	74 15	Belgrado	41 30
Dollaro canadese	25 072	Budapest	0 035
Romania	11 85	Oro	485 66

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 625
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	50 325
	5.00 % netto	97 55
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	76 65

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(3ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di professore non stabile di tecnica bancaria e mercantile presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, in Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore economica e commerciale approvato con R. decreto 28 agosto 1924, numero 1618;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482, modificato dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1684;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli nella seduta del 9 dicembre 1924;

Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli è aperto un concorso per la cattedra di professore non stabile di tecnica bancaria e mercantile.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse, e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

N. B. — La 1ª pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 4 marzo 1925.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.